

**CODICI**   
**COORDINATI**



Maurizio Santise

# **CODICE AMMINISTRATIVO**

Appendice di integrazione  
e aggiornamento

**2022**



**G. Giappichelli Editore**

# PRESENTAZIONE

L'*Addenda 2022* si innesta sul corpo originario del *Codice amministrativo coordinato*, ma non è una semplice "Addenda", rappresentando un **mini codice** nel codice.

L'*Addenda* contiene, infatti, nuovi rinvii normativi, non presenti nel *Codice coordinato*; sono stati, inoltre, riportati integralmente il c.p.a. e la l. n. 241/1990, che rappresentano ormai le norme cardine del diritto amministrativo, anche da una prospettiva squisitamente processuale.

Inoltre, cosa unica nel panorama dei Codici, è stata inserita la l. n. 241/1990, come originariamente pubblicata in gazzetta ufficiale (anche questa contenente rinvii normativi!), in modo da consentire al lettore un automatico confronto tra i due testi normativi e apprezzare il diritto amministrativo in un'ottica diacronica ed evolutiva.

Nell'*Addenda* sono poi state inserite le norme più recenti che hanno contribuito a modificare il sistema di diritto amministrativo.

In particolare, si è dato conto della l. cost. 11 febbraio 2022, n. 1, che ha modificato gli artt. 9 e 41 della Costituzione, è stata inserita nel c.p.a. la Corte costituzionale 9 luglio 2021, n. 148, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, co. 4, si è dato conto del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2021, n. 108, che ha modificato, tra l'altro, la l. n. 241/1990 (di grande interesse la modifica dei co. 9 *bis* e 9 *ter* dell'art. 2), della l. 3 dicembre 2021, n. 205, che ha modificato il Codice della *privacy*, del d.l. 1 marzo 2022, n. 17 convertito con modificazioni dalla l. 27 aprile 2022, n. 34, contenente *Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali*, del d.l. 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla l. 29 dicembre 2021, n. 233, recante *Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*, che ha, tra l'altro, introdotto significative novità in tema di interdittiva antimafia (in particolare, con riguardo al controllo giudiziario, al contraddittorio nel procedimento di rilascio dell'interdittiva antimafia e all'istituto della prevenzione collaborativa).

Si è poi proceduto alla pubblicazione delle norme (si pensi alla l. 28 marzo 2022, n. 25) che hanno modificato più volte il tormentato codice dei contratti pubblici.

Desidero, inoltre, ringraziare Flaviana D'Amico, Michele Di Martino e Leonardo Papaleo per il prezioso contributo che hanno dato all'opera.

Napoli, giugno 2022

M.S.



# Aggiornamento

## CODICE AMMINISTRATIVO

### Costituzione della Repubblica italiana

(Estratto, artt. 9, 41, 58)

**Art. 9.** – La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali (1).

(1) Comma aggiunto dall'art. 1, co. 1, l. cost. 11/2/2022, n. 1. Ai sensi dell'art. 3, co. 1, della medesima legge, la legge dello Stato che disciplina i modi e le forme di tutela degli animali, di cui al presente articolo, come modificato dalla l. cost. n. 1, cit., si applica alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.

**Art. 41.** – L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, (1)

alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali (2).

(1) Le parole «alla salute, all'ambiente,» sono state inserite dopo la parola: «danno» dall'art. 2, co. 1, lett. a), l. cost. 11/2/2022, n. 1.

(2) Le parole «e ambientali», sono state aggiunte dall'art. 2, co. 1, lett. b), l. cost. 11/2/2022, n. 1.

**Art. 58.** – I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto (1).

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

(1) Le parole «dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età» sono state soppresse dall'art. 1 l. cost. 18/10/2021, n. 1.

## PARTE I

### NORMATIVA EUROPEA ED INTERNAZIONALE

L. 23 dicembre 2021, n. 238

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 (22G00004)

(G.U. 17 gennaio 2022, n. 12)

(Estratto, art. 42)

**42. Modifica all'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea.** – 1. Al comma 6 dell'articolo 43 della legge 24

dicembre 2012, n. 234, è premesso il seguente periodo: «Il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti da adottare di concerto con i Ministri competenti per materia, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, per le materie di competenza delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, può definire i criteri e le procedure

riguardanti i procedimenti istruttori propedeutici all'esercizio dell'azione di rivalsa di cui al presente comma».

## PARTE II

# TESTO DEL CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO

### D.lg. 2 luglio 2010, n. 104

Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69,  
recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo

Codice del processo amministrativo

## LIBRO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

### TITOLO I PRINCIPI E ORGANI DELLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA

#### Capo I Principi generali

**1. Effettività.** – 1. La giurisdizione amministrativa assicura una tutela **piena ed effettiva** [7<sup>7</sup>, 11<sup>2,5</sup>, 30, 31<sup>1,4</sup>, 33, 34<sup>1</sup>, lett. c), e), 3<sup>3</sup>, 43, 61, 63<sup>4</sup>, 74, 112, 114<sup>4</sup>, lett. e), 7<sup>7</sup>, 121, 122, 123, 124 // 2 d.lg. n. 174/2016] (1), secondo i principi della Costituzione [24 e 113<sup>2</sup> Cost.] e del diritto europeo [6, 13 Cedu // 8 e 10 Dich. univ. diritti dell'uomo // 47 Carta di Nizza].

(1) In tema di *class action*, d.lg. 20/12/2009, n. 198.

• Art. 21-octies, co. 2, l. n. 241/1990.

**2. Giusto processo.** – 1. Il processo amministrativo attua i principi della parità delle parti [17, 18, 22, 23], del contraddittorio [3<sup>1</sup>, 27, 41, 49, 55<sup>6,7,9</sup>, 56<sup>2</sup>, 60, 61<sup>2</sup>, 67, 73<sup>3</sup>, 74, 105 // *Capo III l. n. 241/1990*] e del giusto processo previsto dall'articolo 111, primo comma, della Costituzione [6 Cedu // 47 Carta di Nizza // 4 d.lg. n. 174/2016].

2. Il giudice amministrativo e le parti **cooperano** per la realizzazione della ragionevole durata del processo [3<sup>2</sup>, 49<sup>2</sup>, 114<sup>3</sup>, 118, 119 // 111 Cost. // 6 Cedu // 1<sup>2bis</sup>, 2.1. n. 241/1990 // l. n. 89/2001].

**3. Dovere di motivazione e sinteticità degli atti.** – 1. Ogni provvedimento decisorio del giudice è motivato [2, 49<sup>2</sup>, 55<sup>9</sup>, 60, 74 // 24, 111<sup>6</sup> Cost. // 296 TFUE // 3 l. n. 241/1990].

2. Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica, secondo quanto disposto dalle norme di attuazione [2<sup>2</sup>, 26<sup>1</sup>, 40<sup>1</sup>, lett. c), 55<sup>7</sup>, 60, 71-bis, 74, 88<sup>2</sup>, lett. d), 101<sup>1</sup>, 112, 114<sup>3</sup>, 119, 120 // d.P.C.S. n. 167/2016 // 5 d.lg. n. 174/2016] (1).

(1) Decreto 22/12/2016, n. 167 del Presidente del Consiglio di Stato, in Parte II, n. 2.

• Art. 2<sup>1</sup>, l. n. 241/1990.

• Comma modificato dall'art. 7-bis, co. 1, lett. a), d.l. 31/8/2016, n. 168, conv., con modif., dalla l. 25/10/2016, n. 197.

#### Capo II Organi della giurisdizione amministrativa [103, 113 Cost.]

**4. Giurisdizione dei giudici amministrativi.** – 1. La giurisdizione amministrativa è esercitata dai tribunali amministrativi regionali e dal Consiglio di Stato secondo le norme del presente codice [1 CPC].

**5. Tribunali amministrativi regionali.** – 1. Sono organi di giurisdizione amministrativa di primo grado i tribunali amministrativi regionali e il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la regione autonoma del Trentino-Alto Adige (1).

2. Il tribunale amministrativo regionale decide con l'intervento di tre magistrati, compreso il presidente. In mancanza del presidente, il collegio è presieduto dal magistrato con maggiore anzianità nel ruolo (2).

3. Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa

per la regione autonoma del Trentino-Alto Adige resta disciplinato dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

(1) V. art. 1, l. Tar.

(2) V. art. 10, l. Tar, abrogato da allegato 4 CPA.

**6. Consiglio di Stato.** – 1. Il Consiglio di Stato è organo di ultimo grado della giurisdizione amministrativa.

2. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale decide con l'intervento di cinque magistrati, di cui un presidente di sezione e quattro consiglieri. In caso di impedimento del presidente, il collegio è presieduto dal consigliere più anziano nella qualifica.

3. Salvo quanto previsto dalle norme di attuazione richiamate al comma 6, l'adunanza plenaria è composta dal presidente del Consiglio di Stato che la presiede e da dodici magistrati del Consiglio di Stato, assegnati alle sezioni giurisdizionali [99].

4. In caso di impedimento, il presidente del Consiglio di Stato è sostituito dal presidente di sezione giurisdizionale più anziano nel ruolo; gli altri componenti dell'adunanza plenaria, in caso di assenza o di impedimento, sono sostituiti dal magistrato più anziano nella stessa qualifica della rispettiva sezione.

5. Per gli appelli avverso le pronunce della sezione autonoma di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa si applicano anche le disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

6. Gli appelli avverso le pronunce del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia sono proposti al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, nel rispetto delle disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

## Capo III

### Giurisdizione amministrativa

**7. Giurisdizione amministrativa.** – 1. Sono devolute alla giurisdizione amministrativa [103, 113 Cost.] le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi [103<sup>1</sup> e 113 Cost. // 10, 22<sup>1</sup>, lett. b) l. n. 241/1990 // 100 CPC.] e, nelle particolari materie indicate dalla legge [133], di diritti soggettivi [2 l. n. 2248/1865], concernenti l'esercizio o il **mancato esercizio** del potere amministrativo [31<sup>1, 2, 3</sup> // 20, 25<sup>4</sup> l. n. 241/1990], riguardanti provvedimenti [Capo IV *bis* l. 241/1990], atti, accordi [2<sup>1bis</sup>, 11, 15 l. n. 241/1990 // 45 d.P.R. n. 327/2001 // 30-34 d.P.R. n. 267/2000 // 1322 CC.] o comportamenti riconducibili anche **mediatamente** all'esercizio di tale potere [133<sup>1</sup>, lett. g), p) // 20 l. n. 241/1990], posti in essere da pubbliche amministrazioni (1). Non sono impugnabili gli atti o provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del **potere politico** [35<sup>1</sup>, lett. b)].

2. Per **pubbliche amministrazioni**, ai fini del presente codice, si intendono anche i soggetti ad esse **equiparati** o comunque tenuti al rispetto dei principi del pro-

cedimento amministrativo [1<sup>1-ter</sup>, 22<sup>1</sup>, lett. e), 29<sup>1</sup> l. n. 241/1990 // 3 d.lgs. 50/2016] (2).

3. La giurisdizione amministrativa si articola in giurisdizione generale di legittimità [29, 30, 31, 33, 34], esclusiva [133] ed estesa al merito [134].

4. Sono attribuite alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie relative ad atti, provvedimenti o omissioni delle pubbliche amministrazioni [31<sup>1, 2, 3</sup>], comprese quelle relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e agli altri diritti patrimoniali consequenziali, pure se introdotte in via autonoma [30] (3).

5. Nelle materie di giurisdizione esclusiva, indicate dalla legge e dall'articolo 133, il giudice amministrativo conosce, **pure** ai fini risarcitori, **anche** delle controversie nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi [103 Cost.].

6. Il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione **estesa** al merito nelle controversie indicate dalla legge e dall'articolo 134. Nell'esercizio di tale giurisdizione il giudice amministrativo può **sostituirsi** all'amministrazione (4).

7. Il **principio di effettività** [1] è realizzato attraverso la **concentrazione** [31<sup>2, 4</sup>, 32<sup>2</sup>, 49<sup>2</sup>, 74, 117<sup>4, 5, 6</sup>, 119 ss.] davanti al giudice amministrativo di **ogni** forma di tutela degli interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, dei diritti soggettivi.

8. Il **ricorso straordinario** è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa [7<sup>4</sup>, 48, 112<sup>2</sup>, lett. b), 128] (5).

(1) Art. 4, l. 20/3/1975, n. 70 (Istituzione di nuovi enti): «Salvo quanto previsto negli articoli 2 e 3, nessun nuovo ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se non per legge».

(2) Vd., *amplius*, Parte III.

(3) V. art. 7, co. 3, l. Tar, abrogato da allegato 4 CPA.

(4) V. art. 26, co. 2, l. Tar, abrogato da allegato 4 CPA.

(5) Art. 8 ss. del d.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

**8. Cognizione incidentale e questioni pregiudiziali.** –

1. Il giudice amministrativo nelle materie in cui **non** ha giurisdizione esclusiva conosce, **senza efficacia di giudicato** [112<sup>2</sup>, lett. a) // 2909 CC. // 34, 324 CPC.], di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti [34 CPC.], la cui risoluzione sia **necessaria** per pronunciare sulla questione principale [32] (1).

2. Restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso [77, 78] (2).

(1) V. art. 8, l. Tar, abrogato da allegato 4 CPA.

(2) V. art. 7, co. 3, l. Tar, abrogato da allegato 4 CPA.

**9. Difetto di giurisdizione.** – 1. Il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado **anche d'ufficio** [15<sup>1, 5</sup>, 26<sup>2</sup>, 31<sup>4</sup>, 61<sup>3</sup>, 63<sup>1, 2</sup>, 64<sup>3</sup>, 71<sup>3</sup>, 101, 105 // 111<sup>8</sup> // 37 CPC. // 15

d.lg. n. 174/2016]. Nei giudizi di impugnazione è rilevato se dedotto con **specifico** motivo [101] avverso il **capo** della pronuncia impugnata che, in modo **implicito** o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione [35<sup>1. lett. b)</sup>] (1).

|| (1) V. art. 30, co. 1 e 2, l. Tar, abrogato da allegato 4 CPA.

**10. Regolamento preventivo di giurisdizione.** – 1. Nel giudizio davanti ai tribunali amministrativi regionali è ammesso il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall'articolo 41 del codice di procedura civile [366 CPC.]. Si applica il primo comma dell'articolo 367 dello stesso codice (1).

2. Nel giudizio **sospeso** [79 // 295 CPC.] possono essere chieste misure cautelari, ma il giudice non può disporle se non ritiene sussistente la propria giurisdizione.

|| (1) V. art. 30, co. 3, l. Tar, abrogato da allegato 4 CPA.

**11. Decisione sulle questioni di giurisdizione.** – 1. Il giudice amministrativo, quando declina la propria giurisdizione, **indica**, se esistente, il giudice nazionale che ne è fornito.

2. Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli **effetti processuali e sostanziali della domanda** se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il **termine perentorio di tre mesi** dal suo passaggio in giudicato [1].

3. Quando il giudizio è tempestivamente riproposto davanti al giudice amministrativo, quest'ultimo, alla prima udienza, **può** sollevare anche d'ufficio il conflitto di giurisdizione.

4. Se in una controversia introdotta davanti ad altro giudice le Sezioni Unite della Corte di cassazione, investite della questione di giurisdizione, attribuiscono quest'ultima al giudice amministrativo, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, se il giudizio è riproposto dalla parte che vi ha interesse nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle Sezioni Unite [111 Cost.].

5. Nei giudizi riproposti, il giudice, con riguardo alle preclusioni e decadenze intervenute, può concedere la rimessione in termini per **errore scusabile** ove ne ricorrano i presupposti [1, 37 // 2, 24 Cost.].

6. Nel giudizio riproposto davanti al giudice amministrativo, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come **argomenti di prova** [116<sup>2</sup> CPC.].

7. Le misure cautelari [55] perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice che le ha emanate. Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice munito di giurisdizione.

**12. Rapporti con l'arbitrato.** – 1. Le controversie concer-

nenti **diritti soggettivi** devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante **arbitrato rituale** [1322 CC. // 808-ter CPC.] di diritto ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile (1).

(1) L'inciso "ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile" è stato aggiunto dall'art. 1 del d.lg. n. 195/2011, decreto correttivo del CPA., pubblicato in GURI del 23/11/2011 e in vigore dall'8/12/2011.

## Capo IV Competenza

**13. Competenza territoriale inderogabile.** – 1. Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è **inderogabilmente** competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno **sede**. Il tribunale amministrativo regionale è comunque **inderogabilmente** competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui **effetti** diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede [47, 105].

2. Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è **inderogabilmente** competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la **sede di servizio**.

3. Negli altri casi è **inderogabilmente** competente, per gli **atti statali**, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma e, per gli atti dei soggetti pubblici a carattere **ultra regionale**, il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto.

4. **La competenza di cui al presente articolo e all'articolo 14 è inderogabile anche in ordine alle misure cautelari** (1).

4-bis. La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere **attrae** a sé anche quella relativa agli **atti presupposti** dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza (2).

(1) Comma così sostituito dall'art. 1, lett. a), d.lg. 14/9/2012, n. 160, pubblicato in G.U. 18/9/2012, e in vigore dal 3/10/2012. Il testo previgente così disponeva: «La competenza territoriale del tribunale amministrativo regionale non è derogabile».

(2) V. art. 2, l. Tar, abrogato da allegato 4 CPA.

**14. Competenza funzionale inderogabile.** – 1. Sono devolute **funzionalmente** alla competenza **inderogabile** del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, le controversie indicate dall'articolo 135 e dalla legge.

2. Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, le controversie relative ai poteri esercitati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

3. La competenza è funzionalmente inderogabile altresì per i giudizi di cui agli articoli 113 e 119, nonché per ogni altro giudizio per il quale la legge o il presente

codice individuino il giudice competente con criteri diversi da quelli di cui all'articolo 13 (1).

(1) V. art. 37, co. 1 e 2, l. Tar, abrogato da allegato 4 CPA.

• Art. 10, co. 1, d.l. 28/9/2018, n. 109, conv., con modif., dalla l. 16/11/2018, n. 130. – Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze: Tutte le controversie relative agli atti adottati dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1, nonché ai conseguenti rapporti giuridici anteriori al momento di stipula dei contratti che derivano da detti atti, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza funzionale inderogabile del tribunale amministrativo regionale della Liguria.

• Art. 37, co. 1, d.l. 6/12/2011, n. 201 conv., con modif., dalla l. 22/12/2011, n. 214 e s.m.i. – Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici: Tutte le controversie relative agli atti adottati dall'autorità di regolazione dei trasporti (ART) sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza funzionale inderogabile del tribunale amministrativo regionale del Piemonte.

**15. Rilievo dell'incompetenza.** – 1. Il difetto di competenza è rilevato **d'ufficio** [15<sup>5</sup>, 26<sup>2</sup>, 31<sup>4</sup>, 61<sup>3</sup>, 63<sup>1,2</sup>, 64<sup>3</sup>, 71<sup>3</sup>] finché la causa non è decisa in primo grado. Nei giudizi di impugnazione esso è rilevato se dedotto **con specifico motivo** avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla competenza [9].

2. In ogni caso il giudice decide sulla competenza **prima di provvedere sulla domanda cautelare** e, se non riconosce la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide sulla stessa [27<sup>1</sup>, 55<sup>13</sup>, 56<sup>1</sup>, 61<sup>3</sup>, 62<sup>4</sup>].

3. In mancanza di domanda cautelare, il difetto di competenza può essere eccepito entro il termine previsto per la costituzione in giudizio. Il presidente fissa la camera di consiglio per la pronuncia immediata sulla questione di competenza. Si osserva il procedimento di cui all'articolo 87, comma 3.

4. Il giudice provvede con **ordinanza**, nei casi di cui ai commi 2 e 3. Se dichiara la propria incompetenza, indica il giudice ritenuto competente. Se, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di tale ordinanza, la causa è riassunta davanti al giudice dichiarato competente, il processo continua davanti al nuovo giudice. Salvo quanto previsto al comma 6, la riassunzione preclude alla parte che l'ha effettuata la proposizione del regolamento di competenza.

5. L'ordinanza che pronuncia sulla competenza senza decidere sulla domanda cautelare è impugnabile **esclusivamente** con il regolamento di competenza di cui all'articolo 16. Il giudice dinanzi al quale la causa è riassunta, se ritiene di essere a sua volta incompetenza, richiede **d'ufficio** [9, 15<sup>1</sup>, 26<sup>2</sup>, 31<sup>4</sup>, 61<sup>3</sup>, 63<sup>1,2</sup>, 71<sup>3</sup>] il regolamento di competenza. L'ordinanza che pronuncia sulla competenza e sulla domanda cautelare può essere impugnata col regolamento di competenza, oppure nei modi ordinari quando insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sulla domanda cautelare.

6. In pendenza del regolamento di competenza la do-

manda cautelare si propone al giudice indicato come competente nell'ordinanza di cui al comma 4, che decide in ogni caso, fermo restando quanto disposto dal comma 7.

7. I provvedimenti cautelari pronunciati dal giudice dichiarato incompetente **perdono efficacia** alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza che regola la competenza.

8. La domanda cautelare può essere riproposta al giudice dichiarato competente.

9. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche ai provvedimenti cautelari pronunciati dal giudice privato del potere di decidere il ricorso dall'ordinanza presidenziale di cui all'articolo 47, comma 2 (1).

(1) V. art. 31, l. Tar, abrogato da allegato 4 CPA

• Articolo sostituito dall'art. 1, lett. b), d.lg. 14/9/2012, n. 160, pubblicato in G.U. 18/9/2012, e in vigore dal 3/10/2012. Il testo previgente così disponeva:

«Rilievo dell'incompetenza e regolamento preventivo di competenza.

1. Il difetto di competenza è rilevato in primo grado anche d'ufficio. Nei giudizi di impugnazione esso è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla competenza.

2. Finché la causa non è decisa in primo grado, ciascuna parte può chiedere al Consiglio di Stato di regolare la competenza. Non rilevano, a tal fine, le pronunce istruttorie o interlocutorie di cui all'articolo 36, comma 1, né quelle che respingono l'istanza cautelare senza riferimento espresso alla questione di competenza. Il regolamento è proposto con istanza notificata alle altre parti e depositata, unitamente a copia degli atti utili al fine del decidere, entro quindici giorni dall'ultima notificazione presso la segreteria del Consiglio di Stato.

3. Il Consiglio di Stato decide in camera di consiglio con ordinanza, con la quale provvede anche sulle spese del regolamento. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo la sentenza che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza. Al procedimento si applicano i termini di cui all'articolo 55, commi da 5 a 8.

4. La pronuncia del Consiglio di Stato vincola i tribunali amministrativi regionali. Se viene indicato come competente un tribunale diverso da quello adito, il giudizio deve essere riassunto nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza che pronuncia sul regolamento, ovvero entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

5. Quando è proposta domanda cautelare il tribunale adito, ove non riconosca la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide su tale domanda e, se non ritiene di provvedere ai sensi dell'articolo 16, comma 2, richiede d'ufficio, con ordinanza, il regolamento di competenza, indicando il tribunale che reputa competente.

6. L'ordinanza con cui è richiesto il regolamento è immediatamente trasmessa d'ufficio al Consiglio di Stato a cura della segreteria. Della camera di consiglio fissata per regolare la competenza ai sensi del comma 4 è dato avviso, almeno dieci giorni prima, ai difensori che si siano costituiti davanti al Consiglio di Stato. Fino a due giorni liberi prima è ammesso il deposito di memorie e documenti e sono sentiti in camera di consiglio i difensori che ne facciano richiesta.

7. Nelle more del procedimento di cui al comma 6, il ricorrente può riproporre le istanze cautelari al tribunale amministrativo regionale indicato nell'ordinanza di cui al comma 5 il quale decide in ogni caso sulla domanda cautelare, fermo quanto previsto dal comma 8.

8. Le pronunce sull'istanza cautelare rese dal giudice di-

chiarato incompetente perdono comunque efficacia dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza che regola la competenza.

9. Le parti possono sempre riproporre le istanze cautelari al giudice dichiarato competente.

10. La disciplina dei commi 8 e 9 si applica anche alle pronunce sull'istanza cautelare rese dal giudice privato del potere di decidere il ricorso dall'ordinanza presidenziale di cui all'articolo 47, comma 2».

**16. Regime della competenza.** – 1. Il regolamento di competenza è proposto con istanza notificata alle altre parti nel termine, perentorio e non soggetto a dimezzamento, di trenta giorni dalla notificazione ovvero di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza che pronuncia sulla competenza ed è depositato, unitamente a copia degli atti utili al fine del decidere, entro il termine di cui all'articolo 45 ridotto alla metà presso la segreteria del Consiglio di Stato. Nel caso di regolamento chiesto d'ufficio, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, l'ordinanza è immediatamente trasmessa al Consiglio di Stato a cura della segreteria e comunicata alle parti.

2. Il Consiglio di Stato decide con ordinanza in camera di consiglio, previo avviso della fissazione della medesima, inviato almeno dieci giorni prima ai difensori che si siano costituiti. L'ordinanza provvede anche sulle spese del regolamento, salvo il caso di regolamento richiesto d'ufficio. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo la sentenza che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa della sentenza. Al procedimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, commi da 5 a 8.

3. La pronuncia sulla competenza resa dal Consiglio di Stato, in sede di regolamento o di appello ai sensi dell'articolo 62, comma 4, vincola i tribunali amministrativi regionali. Se viene indicato come competente un tribunale diverso da quello adito, il giudizio deve essere riassunto nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza che pronuncia sul regolamento, ovvero entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione (1).

(1) Articolo sostituito dall'art. 1, lett. c), d.lg. 14/9/2012, n. 160, pubblicato in G.U. 18/9/2012, e in vigore dal 3/10/2012.

Il testo previgente così disponeva:

«Regime della competenza.

1. La competenza di cui agli articoli 13 e 14 è inderogabile anche in ordine alle misure cautelari.

2. Il difetto di competenza è rilevato, anche d'ufficio, con ordinanza che indica il giudice competente. Se, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di tale ordinanza, la causa è riassunta davanti al giudice dichiarato competente, il processo segue davanti al nuovo giudice.

3. L'ordinanza con cui il giudice adito dichiara la propria competenza o incompetenza è impugnabile nel termine di trenta giorni dalla notificazione, ovvero di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, con il regolamento di competenza di cui all'articolo 15. Il regolamento può essere altresì richiesto d'ufficio, con ordinanza, dal giudice dinanzi al quale il giudizio è stato riassunto ai sensi del comma 2; in tale caso si procede ai sensi dell'articolo 15, comma 6.

4. Durante la pendenza del regolamento di competenza, il ricorrente può sempre proporre l'istanza cautelare al tribunale amministrativo regionale indicato nell'ordinanza di cui

al comma 2 o in quella di cui all'articolo 15, comma 5, il quale decide in ogni caso sulla domanda cautelare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 8».

## Capo V

### Astensione e ricusazione

**17. Astensione.** – 1. Al giudice amministrativo si applicano le cause e le modalità di astensione previste dal codice di procedura civile [51 CPC.]. L'astensione non ha effetto sugli atti anteriori [2] (1).

(1) L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 1 del d.lg. n. 195/2011, decreto correttivo del CPA., pubblicato in GURI del 23/11/2011 e in vigore dall'8/12/2011.

• Art. 51 CPA. Astensione del giudice – Il giudice ha l'obbligo di astenersi: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

**18. Ricusazione.** – 1. Al giudice amministrativo si applicano le cause di ricusazione previste dal codice di procedura civile [2 // 52 CPC.].

2. La ricusazione si propone, almeno tre giorni prima dell'udienza designata, con domanda diretta al presidente, quando sono noti i magistrati che devono prendere parte all'udienza; in caso contrario, può proporsi oralmente all'udienza medesima prima della discussione.

3. La domanda deve indicare i motivi ed i mezzi di prova ed essere firmata dalla parte o dall'avvocato munito di procura speciale.

4. Proposta la ricusazione, il collegio investito della controversia può disporre la prosecuzione del giudizio, se ad un sommario esame ritiene l'istanza inammissibile o manifestamente infondata.

5. In ogni caso la decisione definitiva sull'istanza è adottata, entro trenta giorni dalla sua proposizione, dal collegio previa sostituzione del magistrato ricusato, che deve essere sentito.

6. I componenti del collegio chiamato a decidere sulla ricusazione non sono ricusabili.

7. Il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara inammissibile o respinge l'istanza di ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l'ha proposta ad una sanzione pecuniaria non superiore ad euro cinquecento.

8. La ricsuazione non ha effetto sugli atti anteriori. L'accoglimento dell'istanza di ricsuazione rende nulli gli atti compiuti ai sensi del comma 4 con la partecipazione del giudice ricsuato (1).

(1) Il richiamo all'astensione, contenuto nel co. 8 dell'art. 18, è stato eliminato dall'art. 1 del d.lg. n. 195/2011, decreto correttivo del CPA., pubblicato in GURI 23/11/2011 e in vigore dall'8/12/2011, per essere inserito nell'art. 17.

• Art. 52 CPC. - Ricsuazione del giudice - Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricsuazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova. Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricsuante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario. La ricsuazione sospende il processo.

## Capo VI

### Ausiliari del giudice

**19. Verificatore e consulente tecnico (1).** - 1. Il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più verificatori, ovvero, **se indispensabile**, da uno o più consulenti [66, 67].

2. L'incarico di consulenza può essere affidato a dipendenti pubblici, professionisti iscritti negli albi di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, o altri soggetti aventi particolare competenza tecnica. Non possono essere nominati coloro che prestano attività in favore delle parti del giudizio. La verificaione è affidata a un organismo pubblico, **estraneo** alle parti del giudizio, munito di specifiche competenze tecniche.

3. Il verificatore e il consulente compiono le indagini che sono loro affidate dal giudice e forniscono anche oralmente i chiarimenti richiesti.

(1) Art. 13 disp. att. CPC. - Albo dei consulenti tecnici - Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici. L'albo è diviso in categorie. Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1) medico-chirurgica; 2) industriale; 3) commerciale; 4) agricola; 5) bancaria; 6) assicurativa; 7) della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell'età evolutiva e della psicologia giuridica forense.

**20. Obbligo di assumere l'incarico e ricsuazione (1).** - 1. Il verificatore e il consulente, se scelto tra i dipendenti pubblici o tra gli iscritti negli albi di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, hanno l'obbligo di prestare il loro ufficio, tranne che il giudice riconosca l'esistenza di un giustificato motivo.

2. Il consulente, o il verificatore, può essere ricsuato dalle parti per i motivi indicati nell'articolo 51 del codice di procedura civile. Della ricsuazione conosce il giudice che l'ha nominato.

(1) Rubrica così modificata dall'art. 1, co. 1, lett. d), d.lg. 15/11/2011, n. 195.

**21. Commissario ad acta.** - 1. Nell'ambito della propria giurisdizione, il giudice amministrativo, se deve

sostituirsi all'amministrazione, può nominare come proprio ausiliario un commissario ad acta [34<sup>1</sup>, lett. e), 114<sup>4</sup>, lett. d), 6, 117<sup>3</sup>]. Si applica l'articolo 20, comma 2.

## TITOLO II

### PARTI E DIFENSORI

**22. Patrocinio.** - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali è **obbligatorio** il patrocinio di avvocato [2] (1).

2. Per i giudizi davanti al Consiglio di Stato è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori.

3. La parte o la persona che la rappresenta, quando ha la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore (2).

(1) V. art. 19, co. 1 e 2, l. Tar, abrogato da allegato 4 CPA.

(2) In tema di rappresentanza in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, r.d. 30/10/1933, n. 1611, in Parte XII, Sez. II.

**23. Difesa personale delle parti.** - 1. Le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore nei giudizi in materia di accesso e trasparenza amministrativa [116], in materia elettorale [126] e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri [95<sup>6</sup>] [2] (1).

(1) V. art. 19, co. 4, l. Tar, abrogato da allegato 4 CPA.

• Le parole "e trasparenza amministrativa" sono state inserite dall'art. 52, co. 4, lett. a), d.lg. 14/3/2013, n. 33, pubblicato in G.U. 5/4/2013 e in vigore dal 20/4/2013.

**24. Procura alle liti.** - 1. La procura rilasciata per agire e contraddire davanti al giudice si intende conferita anche per proporre motivi aggiunti e ricorso incidentale, salvo che in essa sia diversamente disposto.

**25. Domicilio (1).** - 1. Fermo quanto previsto, con riferimento alle comunicazioni di segreteria, dall'articolo 136, comma 1:

a) nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, la parte, se non elegge domicilio nel comune sede del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata dove pende il ricorso, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata;

b) nei giudizi davanti al Consiglio di Stato, la parte, se non elegge domicilio in Roma, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del Consiglio di Stato.

1-bis. Al **processo amministrativo telematico** si applica, in quanto compatibile, l'articolo 16-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (2).

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il comma 1 non si applica per i ricorsi soggetti alla disciplina del processo amministrativo telematico (3).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1 del d.l.g. n. 195/2011, decreto correttivo del CPA., pubblicato in GURI del 23/11/2011 e in vigore dall'8/12/2011. Il testo previgente disponeva: «1. Nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, la parte, se non elegge domicilio nel comune sede del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata dove pende il ricorso, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata».

(2) Comma inserito dall'art. 7, co. 1, lett. a), d.l. 31/8/2016, n. 168, conv., con modif., dalla l. 25/10/2016, n. 197, a decorrere dal 1°/1/2017. Per l'applicazione vedi i commi da 3 a 5 del medesimo articolo.

(3) Comma inserito dall'art. 7, co. 1, lett. a), d.l. 31/8/2016, n. 168, conv., con modif., dalla l. 25/10/2016, n. 197, a decorrere dal 1°/1/2017. Per l'applicazione vedi i commi da 3 a 5 del medesimo articolo.

**26. Spese di giudizio.** – 1. Quando emette una decisione, il giudice provvede anche sulle spese del giudizio, secondo gli articoli 91, 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile (1), tenendo anche conto del rispetto dei **principi di chiarezza e sinteticità** di cui all'articolo 3, comma 2. **In ogni caso, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati** [3<sup>2</sup>, 49, 57] (2).

2. Il giudice condanna **d'ufficio** [9, 15<sup>1-5</sup>, 26<sup>2</sup>, 31<sup>4</sup>, 61<sup>3</sup>, 63<sup>1-2</sup>, 64<sup>3</sup>, 71<sup>3</sup>, 114<sup>4, lett. e</sup>] // 96 CPC.] la parte soccombente al pagamento di una **sanzione pecuniaria** [114<sup>4, lett. e</sup>], 123// 96 CPC.], in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio. Nelle controversie in materia di appalti di cui agli articoli 119, lettera a), e 120 l'importo della sanzione pecuniaria può essere elevato fino all'uno per cento del valore del contratto, ove superiore al suddetto limite. Al gettito delle sanzioni previste dal presente comma si applica l'articolo 15 delle norme di attuazione [114<sup>4, lett. e</sup>] (3).

(1) **«91. Condanna alle spese.**

Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, **condanna** la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92.

Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione della sentenza del titolo esecutivo e del precetto sono liquidate dall'ufficiale giudiziario con nota in margine all'originale e alla copia notificata.

I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con le forme previste negli articoli 287 e 288 dal capo dell'ufficio a cui appartiene il cancelliere o l'ufficiale giudiziario.

Nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda.

**92. Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese.**

Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'articolo 88, essa ha causato all'altra parte.

**Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.**

Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.

**93. Distrazione delle spese.**

Il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate. Finché il difensore non abbia conseguito il rimborso che gli è stato attribuito, la parte può chiedere al giudice, con le forme stabilite per la correzione delle sentenze, la revoca del provvedimento, qualora dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese.

**94. Condanna di rappresentanti o curatori.**

Gli eredi beneficiati, i tutori, i curatori e in generale coloro che rappresentano o assistono la parte in giudizio possono essere condannati personalmente, per motivi gravi che il giudice deve specificare nella sentenza, alle spese dell'intero processo o di singoli atti, anche in solido con la parte rappresentata o assistita.

**96. Responsabilità aggravata.**

Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza. Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore precedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.

In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.

**97. Responsabilità di più soccombenti.**

Se le parti soccombenti sono più, il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa. Può anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune.

Se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese e dei danni, questa si fa per quote uguali».

• Art. 13, co. 6-bis, d.P.R. n. 115/2002, Parte XII, Sez. I.

(2) L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 1, lett. d), d.lg. 14/9/2012, n. 160, pubblicato in G.U. 18/9/2012, e in vigore dal 3/10/2012.

(3) Comma modificato dall'art. 1, co. 1, lett. f), d.lg. 15/11/2011, n. 195 e successivamente dall'art. 41, co. 1,

lett. b), d.l. 24/6/2014, n. 90, conv., con modif., dalla l. 11/8/2014, n. 114. Il testo precedente all'art. 1 del d.lg. n. 195/2011 disponeva: «Il giudice, nel pronunciare sulle spese, può altresì condannare, anche d'ufficio, la parte soccombente al pagamento in favore dell'altra parte di una somma di denaro equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati».

## TITOLO III AZIONI E DOMANDE

### Capo I Contraddittorio e intervento

**27. Contraddittorio.** – 1. Il contraddittorio è integralmente costituito quando l'atto introduttivo è notificato all'amministrazione resistente e, ove esistenti, ai controinteressati [15<sup>2</sup>, 41, 42<sup>2</sup>, 43<sup>1,2</sup>, 45<sup>2,3</sup>, 48<sup>1</sup>, 49<sup>1</sup>, 50<sup>2</sup>, 51, 53<sup>2</sup>, 54<sup>1</sup>, 55<sup>3,6,7</sup>, 56<sup>1,2</sup>, 60<sup>1</sup>, 61<sup>2</sup>, 67, 73<sup>3</sup>, 84<sup>3</sup>, 95<sup>3</sup>, 114, 117 // 111 Cost. // 6 Cedu // Capo III l. n. 241/1990].

2. Se il giudizio è promosso solo contro alcune delle parti e **non si è verificata alcuna decadenza**, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre entro un termine perentorio [35<sup>1, lett. c)</sup> // 102 CPC.]. Nelle more dell'integrazione del contraddittorio il giudice può pronunciare provvedimenti cautelari interinali [49<sup>1</sup>].

**28. Intervento.** – 1. Se il giudizio non è stato promosso contro alcuna delle parti nei cui confronti la sentenza deve essere pronunciata, queste possono intervenire, senza pregiudizio del diritto di difesa [50, 51, 97 // 9 l. n. 241/1990].

2. Chiunque non sia parte del giudizio e **non sia decaduto dall'esercizio delle relative azioni**, ma vi abbia interesse, può intervenire accettando lo stato e il grado in cui il giudizio si trova [105 CPC.] (1).

3. Il giudice, anche su istanza di parte [106 CPC.], quando ritiene opportuno che il processo si svolga nei confronti di un terzo, **ne ordina l'intervento** [107 CPC.].

|| (1) V. art. 22, co. 2, l. Tar, abrogato da allegato 4 CPA.

### Capo II Azioni di cognizione

**29. Azione di annullamento.** – 1. L'azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere si propone nel termine di decadenza di sessanta giorni [7<sup>3</sup>, 34<sup>1, lett. a)</sup>, 34<sup>2</sup>, 114<sup>6</sup> // 264 TFUE] (1).

|| (1) Art. 21-octies della l. n. 241/1990.

**30. Azione di condanna.** – 1. L'azione di condanna può essere proposta **contestualmente** ad altra azione [29, 31<sup>4</sup>] o, nei soli casi di giurisdizione esclusiva [133] e nei casi di cui al presente articolo, **anche in via autonoma** [1, 7<sup>3, 4</sup>].

2. Può essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante **dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di**

**quella obbligatoria** [1173, 1218, 2043 CC.]. Nei casi di giurisdizione esclusiva può altresì essere chiesto il risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi. Sussistendo i presupposti previsti dall'articolo 2058 del codice civile, può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica [34<sup>1, lett. c)</sup>].

3. La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di **centoventi giorni** [29, 31<sup>2, 4</sup>, 119], decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo. Nel determinare il risarcimento il giudice valuta **tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti** e, comunque, **esclude** il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti [29, 124<sup>2</sup> // 2 Cost. // 21-quinquies, 21-nonies l. n. 241/1990 // 1227, 1375 CC.].

4. Per il risarcimento dell'eventuale danno che il ricorrente comprovi di aver subito in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento [2 e 2 bis l. n. 241/1990], il termine di cui al comma 3 non decorre fintanto che perdura l'inadempimento. Il termine di cui al comma 3 inizia comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere [31<sup>1, 2, 3</sup>, 117].

5. Nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a **centoventi giorni** dal passaggio in giudicato della relativa sentenza.

6. Di ogni domanda di condanna al risarcimento di danni per lesioni di interessi legittimi o, nelle materie di giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi conosce **esclusivamente** il giudice amministrativo (1) [1].

|| (1) V. art. 7, co. 3, primo periodo, l. Tar, abrogato da allegato 4 CPA.

**31. Azione avverso il silenzio e declaratoria di nullità.** – 1. Decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo [2 l. n. 241/1990] e negli altri casi previsti dalla legge [19<sup>6 ter</sup> l. n. 241/1990] (1), chi vi ha interesse [100 CPC.] può chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere [1, 7<sup>3, 4</sup>, 31<sup>4</sup>, 34<sup>3, 5</sup>, 114<sup>4, lett. b)</sup>, 117, 121, 122 // 2 l. n. 241/1990].

2. L'azione può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre **un anno** dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. È fatta salva la **riproponibilità** dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti [7<sup>4</sup>, 7].

3. Il giudice può pronunciare sulla  **fondatezza della pretesa** dedotta in giudizio **solo** quando si tratta di attività **vincolata** o quando risulta che **non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità** e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione [1, 7<sup>4</sup>, 34<sup>1, lett. b), c)</sup>, 34<sup>2</sup> // 21 octies l. n. 241/1990 // 263 TFUE].

4. La domanda volta all'accertamento delle **nullità** [1, 7<sup>7</sup>, 15<sup>5</sup>, 31<sup>1</sup>, 34<sup>3, 5</sup>, 63<sup>1, 2</sup>, 64<sup>3</sup>, 114<sup>4, lett. b)</sup>, 121, 122 // 21-septies l. n. 241/1990 // 1325 CC.] previste dalla leg-

ge si propone entro il termine di decadenza di **centotanta giorni** [29, 30<sup>3</sup>, 119 ss. // 83<sup>8</sup> d.lg. n. 50/2016]. La nullità dell'atto [21-septies l. n. 241/1990] può sempre essere opposta dalla parte resistente [1442<sup>2</sup> CC.] o essere rilevata d'ufficio dal giudice [9, 15<sup>1,5</sup>, 26<sup>2</sup>, 29, 61<sup>3</sup>, 63<sup>1,2</sup>, 71<sup>3</sup>]. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle nullità di cui all'articolo 114, comma 4, lettera b), per le quali restano ferme le disposizioni del Titolo I del Libro IV (2).

(1) L'inciso "e negli altri casi previsti dalla legge" è stato inserito dall'art. 1 del d.lg. n. 195/2011, decreto correttivo del CPA., pubblicato in GURI 23/11/2011 e in vigore dall'8/12/2011.

(2) Art. 21-septies della l. n. 241/1990, Parte VIII, Sez. I.

**32. Pluralità delle domande e conversione delle azioni** [1]. – 1. È sempre possibile nello stesso giudizio il **cumulo di domande connesse** [70] proposte in via principale o incidentale [7<sup>3</sup>, 8 // 34 CPC.]. Se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario [117<sup>5,6</sup>], salvo quanto previsto dal Titolo V del Libro IV (1).

2. Il giudice qualifica l'azione proposta in base ai suoi **elementi sostanziali**. Sussistendone i presupposti il giudice può sempre disporre la conversione delle azioni [1, 7<sup>7</sup>].

(1) Il riferimento ai capi I e II del Titolo V del Libro IV, contenuto nella versione originaria del CPA. e frutto di un refuso materiale, è stato eliminato dall'art. 1 del d.lg. n. 195/2011, decreto correttivo del CPA., pubblicato in GURI 23/11/2011 e in vigore dall'8/12/2011.

## TITOLO IV

### PRONUNCE GIURISDIZIONALI

**33. Provvedimenti** [1, 7<sup>3</sup>] (1). – 1. Il giudice pronuncia:

a) **sentenza** quando definisce in tutto o in **parte** il giudizio [132, 133, 279<sup>2</sup> CPC.];

b) **ordinanza** quando assume misure cautelari o interlocutorie, ovvero decide sulla competenza [134, 279<sup>1,4</sup> CPC.];

c) **decreto** nei casi previsti dalla legge [135 CPC.].

2. Le sentenze di primo grado sono esecutive.

3. Le ordinanze e i decreti, se non pronunciati in udienza o in camera di consiglio e inseriti nel relativo verbale, sono comunicati alle parti dalla segreteria nel termine di cui all'articolo 89, comma 3.

4. L'ordinanza che dichiara l'incompetenza indica in ogni caso il giudice competente (2).

(1) Rubrica così modificata dall'art. 1 del d.lg. n. 195/2011, decreto correttivo del CPA., pubblicato in GURI del 23/11/2011 e in vigore dall'8/12/2011. La rubrica previgente era "provvedimenti del giudice".

(2) V. art. 26, co. 1 e 2, l. Tar, abrogato da allegato 4 CPA.

**34. Sentenze di merito** [7<sup>3</sup> // 2909 CC.]. – 1. In caso di accoglimento del ricorso il giudice, nei limiti della domanda:

a) annulla in tutto o in parte il provvedimento impugnato [29] (1);

b) ordina all'amministrazione, rimasta inerte, di provvedere entro un termine [31<sup>3</sup>] (2);

c) condanna al pagamento di una somma di denaro, anche a titolo di risarcimento del danno [30], all'adozione delle **misure idonee** a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio e dispone misure di risarcimento in forma specifica ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile [1, 55]. **L'azione di condanna al rilascio di un provvedimento richiesto** è esercitata, nei limiti di cui all'articolo 31, comma 3, **contestualmente** all'azione di annullamento del provvedimento di diniego o all'azione avverso il silenzio [30<sup>1,2</sup>, 31<sup>3</sup>, 34<sup>2</sup> // 21-octies l. n. 241/1990 // 263 TFUE] (3);

d) nei casi di giurisdizione di merito [7<sup>6</sup>, 134], adotta un nuovo atto, ovvero modifica o riforma quello impugnato [1] (4);

e) dispone le **misure idonee** ad assicurare l'attuazione del giudicato e delle pronunce non sospese, compresa la nomina di un commissario ad acta, che può avvenire **anche in sede di cognizione** con effetto dalla scadenza di un termine assegnato per l'ottemperanza [21, 112 ss.].

2. **In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati** [30, 31<sup>3</sup>, 34<sup>1, lett. c)</sup>]. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 30, comma 3, il giudice non può conoscere della legittimità degli atti che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare con l'azione di annullamento di cui all'articolo 29.

3. Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice **accerta** l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori [31<sup>1,4</sup>, 34<sup>5</sup>, 114<sup>4, lett. b)</sup>, 121, 122].

4. In caso di condanna pecuniaria, il giudice può, in mancanza di opposizione delle parti, stabilire i criteri in base ai quali il debitore deve proporre a favore del creditore il pagamento di una somma entro un congruo termine [278 CPC.]. Se le parti non giungono ad un **accordo**, ovvero non adempiono agli obblighi derivanti dall'accordo concluso, con il ricorso previsto dal Titolo I del Libro IV, possono essere chiesti la determinazione della somma dovuta ovvero l'adempimento degli obblighi ineseguiti.

5. Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere [31<sup>1,4</sup>, 34<sup>3</sup>, 35<sup>1, lett. c)</sup>, 114<sup>4, lett. b)</sup>, 121, 122 // 2909 CC. // 324 CPC.] (5).

(1) V. art. 26, co. 2, l. Tar, abrogato da allegato 4 CPA.

(2) V. art. 21-bis, co. 2, primo periodo, l. Tar, abrogato da allegato 4 CPA.

(3) V. art. 26, co. 3, l. Tar, abrogato da allegato 4 CPA.

• L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 1, lett. e), d.lg. 14/9/2012, n. 160, pubblicato in G.U. 18/9/2012, e in vigore dal 3/10/2012.

(4) V. art. 26, co. 2, secondo periodo, l. Tar, abrogato da allegato 4 CPA.

(5) V. art. 23, co. 7, l. Tar, abrogato da allegato 4 CPA.

**35. Pronunce di rito** [2909 CC.]. – 1. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, il ricorso:

a) irricevibile se accerta la tardività della notificazione [41] o del deposito [45];

b) inammissibile quando è carente l'interesse [100 CPC.] o sussistono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito [7<sup>1</sup>, 9 // 348-bis, 360-bis CPC. // 606 CPP.];

c) improcedibile quando nel corso del giudizio **so-pravviene** il difetto di interesse delle parti alla decisione [27<sup>2</sup>, 34<sup>3</sup>], o non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, ovvero sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito [55<sup>4</sup>, 85] (1).

2. Il giudice dichiara estinto il giudizio [85]:

a) se, nei casi previsti dal presente codice, non viene proseguito o riassunto nel termine perentorio fissato dalla legge o assegnato dal giudice;

b) per perenzione [81-83] (2);

c) per rinuncia [84].

(1) V. art. 26, co. 1, primo periodo, l. Tar, abrogato da allegato 4 CPA.

(2) V. art. 25, l. Tar, abrogato da allegato 4 CPA.

**36. Pronunce interlocutorie.** – 1. Salvo che il presente codice disponga diversamente, il giudice provvede con ordinanza in tutti i casi in cui non definisce nemmeno in parte il giudizio [2909 CC. // 324 CPC.].

2. Il giudice pronuncia sentenza non definitiva [279<sup>2</sup>, n. 4) CPC.] quando decide solo su alcune delle questioni, anche se adotta provvedimenti istruttori per l'ulteriore trattazione della causa.

**37. Errore scusabile.** – 1. Il giudice può disporre, anche d'ufficio, la **rimessione in termini per errore scusabile** in presenza di oggettive **ragioni di incertezza** su questioni di diritto [11<sup>5</sup>, 92<sup>2</sup> CPC.] o di gravi impedimenti di fatto.

## TITOLO V

### DISPOSIZIONI DI RINVIO

**38. Rinvio interno.** – 1. Il processo amministrativo si svolge secondo le disposizioni del Libro II che, se non espressamente derogate, si applicano anche alle impugnazioni e ai riti speciali.

**39. Rinvio esterno.** – 1. Per quanto **non disciplinato** dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto **compatibili** o espressione di **principi generali**.

2. Le notificazioni degli atti del processo amministrativo sono comunque disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile [137 ss. CPC.].

## LIBRO SECONDO

### PROCESSO AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO

#### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Capo I

##### Ricorso

##### Sezione I

##### Ricorso e costituzione delle parti

**40. Contenuto del ricorso.** – 1. Il ricorso deve contenere distintamente:

a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto;

b) l'indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto o il provvedimento eventualmente impugnato, e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza;

c) l'esposizione sommaria dei fatti [3<sup>2</sup>];

d) i motivi specifici su cui si fonda il ricorso;

e) l'indicazione dei mezzi di prova;

f) l'indicazione dei provvedimenti chiesti al giudice;

g) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale.

2. I motivi proposti in violazione del comma 1, lettera d), sono inammissibili (1).

(1) Articolo interamente sostituito dall'art. 1, lett. f), d.lg. 14/9/2012, n. 160, pubblicato in G.U. 18/9/2012, e in vigore dal 3/10/2012. Il testo previgente disponeva:

«1. Il ricorso deve contenere:

a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto;

b) l'indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto o il provvedimento eventualmente impugnato, e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza;

c) l'esposizione sommaria dei fatti, i motivi specifici su cui si fonda il ricorso, l'indicazione dei mezzi di prova e dei provvedimenti chiesti al giudice;

d) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale».

**41. Notificazione del ricorso e suoi destinatari** [27<sup>1</sup>]. –

1. Le domande si introducono con ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

2. Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e **ad almeno uno** dei controinteressati che sia **individuato** nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta

la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. Qualora sia proposta azione di condanna, anche in via autonoma, il ricorso è notificato altresì agli eventuali beneficiari dell'atto illegittimo, ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile; altrimenti il giudice provvede ai sensi dell'articolo 49 (1).

3. La notificazione dei ricorsi nei confronti delle amministrazioni dello Stato è effettuata secondo le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse.

4. Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata **per pubblici proclami** prescrivendone le modalità.

5. Il termine per la notificazione del ricorso è aumentato di trenta giorni, se le parti o alcune di esse risiedono in altro Stato d'Europa, o di novanta giorni se risiedono fuori d'Europa.

(1) V. art. 21, co. 1, primo periodo, l. Tar, abrogato da allegato 4 CPA.

#### 42. Ricorso incidentale e domanda riconvenzionale. –

1. Le parti resistenti e i controinteressati possono proporre **domande** il cui interesse sorge in **dipendenza** della domanda proposta in via principale, a mezzo di ricorso incidentale [36 CPC.]. Il ricorso si propone nel termine di sessanta giorni decorrente dalla ricevuta notificazione del ricorso principale. Per i soggetti intervenuti il termine decorre dall'effettiva conoscenza della proposizione del ricorso principale (1).

2. Il ricorso incidentale, notificato ai sensi dell'articolo 41 alle controparti personalmente o, se costituite, ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile, ha i contenuti di cui all'articolo 40 ed è depositato nei termini e secondo le modalità previste dall'articolo 45 [27<sup>1</sup>].

3. Le altre parti possono presentare memorie e produrre documenti nei termini e secondo le modalità previsti dall'articolo 46.

4. La cognizione del ricorso incidentale è attribuita al giudice competente per quello principale, salvo che la domanda introdotta con il ricorso incidentale sia devoluta alla competenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, ovvero alla competenza funzionale di un tribunale amministrativo regionale, ai sensi dell'articolo 14; in tal caso la competenza a conoscere dell'intero giudizio spetta al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, ovvero al tribunale amministrativo regionale avente competenza funzionale ai sensi dall'articolo 14.

5. Nelle controversie in cui si faccia questione di diritti soggettivi le domande riconvenzionali dipendenti da titoli già dedotti in giudizio sono proposte nei termini e con le modalità di cui al presente articolo.

(1) V. art. 22, co. 1, l. Tar, abrogato da allegato 4 CPA.

**43. Motivi aggiunti.** – 1. I ricorrenti, principale e incidentale, possono introdurre con motivi aggiunti **nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte**, ovvero **domande nuove purché connesse** a quelle già proposte [1, 27<sup>1</sup>, 104<sup>3</sup>]. Ai motivi aggiunti si applica la disciplina prevista per il ricorso, ivi compresa quella relativa ai termini (1).

2. Le notifiche alle controparti costituite avvengono ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile [27<sup>1</sup>].

3. Se la domanda nuova di cui al comma 1 è stata proposta con ricorso separato davanti allo stesso tribunale, il giudice provvede alla riunione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 70.

(1) V. art. 21, co. 1, secondo periodo, l. Tar, abrogato da allegato 4 CPA.

**44. Vizi del ricorso e della notificazione (1).** – 1. Il ricorso è nullo:

- a) se manca la sottoscrizione;
- b) se, per l'inosservanza delle altre norme prescritte nell'articolo 40, vi è incertezza assoluta sulle persone o sull'oggetto della domanda.

2. Se il ricorso contiene irregolarità, il collegio può ordinare che sia rinnovato entro un termine a tal fine fissato.

3. **La costituzione degli intimati sana la nullità della notificazione del ricorso** [156], salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione, nonché le irregolarità di cui al comma 2.

4. Nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza (2).

4-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 39, comma 2, la nullità degli atti è rilevabile d'ufficio (3).

(1) Cfr. Corte cost. che, con sent. 22/5/2018, n. 132 (in G.U. 4/7/2018 n. 27), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, co. 3, limitatamente alle parole "salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione".

(2) La Corte costituzionale, con sent. 9/7/2021, n. 148) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 4, limitatamente alle parole «, se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante,».

(3) Comma aggiunto dall'art. 1 del d.l.g. n. 195/2011, decreto correttivo del CPA., pubblicato in GURI 23/11/2011 e in vigore dall'8/12/2011.

#### 45. Deposito del ricorso e degli altri atti processuali.

– 1. Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario. I termini di cui al presente comma sono aumentati nei casi e nella misura di cui all'articolo 41, comma 5 (1).

2. È fatta salva la facoltà della parte di effettuare il deposito dell'atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione del ricorso si perfeziona per il notificante [27<sup>1</sup>].

3. La parte che si avvale della facoltà di cui al comma 2 è tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario. In assenza di tale prova le domande introdotte con l'atto non possono essere esaminate [27<sup>1</sup>].

4. La mancata produzione, da parte del ricorrente, della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza (2).

(1) V. art. 21, co. 2 e 3, l. Tar, abrogato da allegato 4 CPA.

• Art. 134 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

(2) V. art. 21, co. 3, l. Tar, abrogato da allegato 4 CPA.

**46. Costituzione delle parti intimiate** [101]. – 1. Nel termine di sessanta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso, le parti intimiate possono costituirsi, presentare memorie, fare istanze, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti (1).

2. L'amministrazione, nel termine di cui al comma 1, deve produrre l'eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio (2).

3. Della produzione di cui al comma 2 è data comunicazione alle parti costituite a cura della segreteria.

4. I termini di cui al presente articolo sono aumentati nei casi e nella misura di cui all'articolo 41, comma 5.

(1) V. art. 22, co. 1, prima parte, l. Tar, abrogato da allegato 4 CPA.

(2) V. art. 21, co. 4 e 5, l. Tar, abrogato da allegato 4 CPA.

**47. Ripartizione delle controversie tra tribunali amministrativi regionali e sezioni staccate** [13]. – 1. Nei ricorsi devoluti alle sezioni staccate in base ai criteri di cui all'articolo 13, il deposito del ricorso è effettuato presso la segreteria della sezione staccata. Fuori dei casi di cui all'articolo 14, non è considerata questione di competenza la ripartizione delle controversie tra tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo e sezione staccata (1).

2. Se una parte, diversa dal ricorrente, ritiene che il ricorso debba essere deciso dal tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo anziché dalla sezione staccata, o viceversa, deve eccepirlo nell'atto di costituzione o, comunque, con atto depositato non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine di cui articolo 46, comma 1. Il presidente del tribunale amministrativo regionale provvede sull'eccezione con ordinanza motivata non impugnabile, udite le parti che ne facciano richiesta. Se sono state disposte misure cautelari, si applica l'articolo 15, commi 8 e 9.

3. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2, alla ripartizione di cui al presente articolo non si applica l'articolo 15.

|| (1) V. art. 32, l. Tar, abrogato da allegato 4 CPA.

**48. Giudizio conseguente alla trasposizione del ricorso straordinario.** – 1. Qualora la parte nei cui confronti sia stato proposto ricorso straordinario [7<sup>8</sup>] ai sensi degli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, proponga opposizione, il giudizio segue dinanzi al tribunale amministrativo regionale se il ricorrente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, deposita nella relativa segreteria l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione alle altre parti [27<sup>1</sup>].

2. Le pronunce sull'istanza cautelare rese in sede straordinaria perdono efficacia alla scadenza del sessantesimo giorno successivo alla data di deposito dell'atto di costituzione in giudizio previsto dal comma 1. Il ricorrente può comunque riproporre l'istanza cautelare al tribunale amministrativo regionale.

3. Qualora l'opposizione sia inammissibile, il tribunale amministrativo regionale dispone la restituzione del fascicolo per la prosecuzione del giudizio in sede ordinaria.

**49. Integrazione del contraddittorio.** – 1. Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l'integrazione del contraddittorio [27<sup>1,2</sup> // 102 CPC.] nei confronti degli altri.

2. L'integrazione del contraddittorio non è ordinata nel caso in cui il ricorso sia **manifestamente** irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato; in tali casi il collegio provvede con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'articolo 74 [1, 2<sup>2</sup>, 7<sup>7</sup>, 60, 71-bis, 74, 95<sup>3,5</sup>, 114<sup>3</sup>, 116<sup>4</sup>, 117<sup>2</sup>, 119<sup>5</sup>, 120<sup>9</sup>, 129<sup>6</sup>, 74].

3. Il giudice, nell'ordinare l'integrazione del contraddittorio, fissa il relativo termine, indicando le parti cui il ricorso deve essere notificato. Può autorizzare, se ne ricorrono i presupposti, la notificazione per pubblici proclami prescrivendone le modalità. Se l'atto di integrazione del contraddittorio non è tempestivamente notificato e depositato, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 35.

4. I soggetti nei cui confronti è integrato il contraddittorio ai sensi del comma 1 non sono pregiudicati dagli atti processuali anteriormente compiuti.

**50. Intervento volontario in causa** [105 CPC.]. – 1. L'intervento è proposto con atto diretto al giudice adito, recante l'indicazione delle generalità dell'interveniente. L'atto deve contenere le ragioni su cui si fonda, con la produzione dei documenti giustificativi, e deve essere sottoscritto ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera d) [28] (1).

2. L'atto di intervento è notificato alle altre parti ed è

depositato nei termini di cui all'articolo 45; nei confronti di quelle costituite è notificato ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile [27<sup>1</sup>].

3. Il deposito dell'atto di intervento di cui all'articolo 28, comma 2, è ammesso fino a trenta giorni prima dell'udienza.

|| (1) V. art. 22, co. 2 e 3, l. Tar, abrogato da allegato 4 CPA.

**51. Intervento per ordine del giudice** [27<sup>1</sup>, 28, 107 CPC.]. – 1. Il giudice, ove disponga l'intervento di cui all'articolo 28, comma 3, ordina alla parte di chiamare il terzo in giudizio, indicando gli atti da notificare e il termine della notificazione.

2. La costituzione dell'interventore avviene secondo le modalità di cui all'articolo 46. Si applica l'articolo 49, comma 3, terzo periodo.

## Sezione II

### Abbreviazione, proroga e sospensione dei termini

**52. Termini e forme speciali di notificazione.** – 1. I termini assegnati dal giudice, salva diversa previsione, sono perentori.

2. Il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile.

3. Se il giorno di scadenza è festivo il termine fissato dalla legge o dal giudice per l'adempimento è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.

4. Per i termini computati a ritroso, la scadenza è anticipata al giorno antecedente non festivo.

5. La proroga di cui al comma 3 si applica anche ai termini che scadono nella giornata del sabato.

**53. Abbreviazione dei termini.** – 1. Nei casi d'urgenza, il presidente del tribunale può, su istanza di parte, abbreviare fino alla metà i termini previsti dal presente codice per la fissazione di udienze o di camere di consiglio. Conseguentemente sono ridotti proporzionalmente i termini per le difese della relativa fase.

2. Il decreto di abbreviazione del termine, redatto in calce alla domanda, è notificato, a cura della parte che lo ha richiesto, all'amministrazione intimata e ai controinteressati; il termine abbreviato comincia a decorrere dall'avvenuta notificazione del decreto [27<sup>1</sup>].

**54. Deposito tardivo di memorie e documenti e sospensione dei termini.** – 1. La presentazione tardiva di memorie o documenti può essere eccezionalmente autorizzata, su richiesta di parte, dal collegio, assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti, qualora la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente difficile [27<sup>1</sup>] (1).

2. I termini processuali sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno [84 d.l. n. 18/2020] (2).

3. La sospensione dei termini prevista dal comma 2 non si applica al procedimento cautelare.

(1) Comma così sostituito dall'art. 1 del d.lg. n. 195/2011, decreto correttivo del CPA., pubblicato in GURI 23/11/2011 e in vigore dall'8/12/2011; il testo previgente stabiliva: «La presentazione tardiva di memorie o documenti, su richiesta di parte, può essere eccezionalmente autorizzata dal collegio, assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti, quando la produzione nel termine di legge risulta estremamente difficile».

(2) Comma modificato dall'art. 20, co. 1-ter, d.l. 27/6/2015, n. 83, conv., con modif., dalla l. 6/8/2015, n. 132, a decorrere dall'entrata in vigore dell'art. 16 del d.l. 12/9/2014, n. 132, conv., con modif., dalla l. 10/11/2014, n. 162, come modificato dal medesimo art. 20, co. 1-ter, d.l. 27/6/2015, n. 83.

## TITOLO II

### PROCEDIMENTO CAUTELARE

**55. Misure cautelari collegiali.** – 1. Se il ricorrente, allegando di subire un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso, chiede l'emanazione di misure cautelari, compresa l'ingiunzione a pagare una somma in via provvisoria, che appaiono, secondo le circostanze, più **idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso** [34<sup>1, lett. c)</sup>], il collegio si pronuncia con ordinanza emessa in camera di consiglio [15<sup>2</sup>] (1).

2. Qualora dalla decisione sulla domanda cautelare derivino effetti irreversibili, il collegio può disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare. La concessione o il diniego della misura cautelare non può essere subordinata a cauzione quando la domanda cautelare attenga a diritti fondamentali della persona o ad altri beni di primario rilievo costituzionale. Il provvedimento che impone la cauzione ne indica l'oggetto, il modo di prestarla e il termine entro cui la prestazione va eseguita (2).

3. La domanda cautelare può essere proposta con il ricorso di merito o con distinto ricorso notificato alle altre parti [15<sup>2</sup>, 27<sup>1</sup>].

4. La domanda cautelare è improcedibile [35<sup>1, lett. c)</sup>] finché non è presentata l'istanza di fissazione dell'udienza di merito, salvo che essa debba essere fissata d'ufficio (3).

5. Sulla domanda cautelare il collegio pronuncia nella prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio.

6. Ai fini del giudizio cautelare, se la notificazione è effettuata a mezzo del servizio postale, il ricorrente, se non è ancora in possesso dell'avviso di ricevimento, può provare la data di perfezionamento della notificazione producendo copia dell'attestazione di consegna del servizio di monitoraggio della corrispondenza nel sito internet delle poste. È fatta salva la prova contraria [27<sup>1</sup>].

7. Nella camera di consiglio le parti possono costituirsi

e i difensori sono sentiti ove ne facciano richiesta. La trattazione si svolge oralmente e in modo sintetico [27<sup>1</sup>, 3<sup>2</sup>].

8. Il collegio, per gravi ed eccezionali ragioni, può autorizzare la produzione in camera di consiglio di documenti, con consegna di copia alle altre parti fino all'inizio della discussione (4).

9. L'ordinanza cautelare motiva in ordine alla valutazione del pregiudizio allegato e indica i profili che, ad un sommario esame, inducono ad una ragionevole previsione sull'esito del ricorso (5).

10. Il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data di discussione del ricorso nel merito. Nello stesso senso può provvedere il Consiglio di Stato, motivando sulle ragioni per cui ritiene di riformare l'ordinanza cautelare di primo grado; in tal caso, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la sollecita fissazione dell'udienza di merito (4). Nello stesso senso può provvedere il Consiglio di Stato, motivando sulle ragioni per cui ritiene di riformare l'ordinanza cautelare di primo grado; in tal caso, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la sollecita fissazione dell'udienza di merito.

11. L'ordinanza con cui è disposta una misura cautelare fissa la data di discussione del ricorso nel merito. In caso di mancata fissazione dell'udienza, il Consiglio di Stato, se conferma in appello la misura cautelare, dispone che il tribunale amministrativo regionale provveda alla fissazione della stessa con priorità. A tal fine l'ordinanza è trasmessa a cura della segreteria al primo giudice.

12. In sede di esame della domanda cautelare il collegio adotta, su istanza di parte, i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria e l'integrità del contraddittorio.

13. Il giudice adito può disporre misure cautelari solo se ritiene sussistente la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14 [; altrimenti provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 4] (6).

(1) V. art. 21, co. 8, primo periodo, l. Tar, abrogato da allegato 4 CPA.

(2) V. art. 21, co. 8, periodi secondo e terzo, l. Tar, abrogato da allegato 4 CPA.

(3) V. art. 21, co. 12, l. Tar, abrogato da allegato 4 CPA.

(4) Nei co. 8 e 10 le parole "di discussione" sono state sostituite con le parole "della discussione" dall'art. 1 del d.lg. n. 195/2011, decreto correttivo del CPA., pubblicato in GURI 23/11/2011 e in vigore dall'8/12/2011.

(5) V. art. 21, co. 8, periodi quarto e quinto, l. Tar, abrogato da allegato 4 CPA.

(6) Nel co. 13 l'originario rinvio all'art. 15, co. 5 e 6, è stato sostituito dal rinvio all'art. 15, co. 4, dall'art. 1, lett. g), d.lg. 14/9/2012, n. 160, pubblicato in G.U. del 18/9/2012, e in vigore dal 3/10/2012.

**56. Misure cautelari monocratiche.** – 1. Prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio,

in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente può, con la domanda cautelare o con distinto ricorso notificato alle controparti, chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie. La domanda cautelare è improcedibile finché non è presentata l'istanza di fissazione d'udienza per il merito, salvo che essa debba essere fissata d'ufficio. Il presidente provvede sulla domanda solo se ritiene la competenza del tribunale amministrativo regionale, altrimenti rimette le parti al collegio per i provvedimenti di cui all'articolo 55, comma 13 [15<sup>2</sup>, 27<sup>1</sup>] (1).

2. Il presidente o un magistrato da lui delegato verifica che la notificazione del ricorso si sia perfezionata nei confronti dei destinatari o almeno della parte pubblica e di uno dei controinteressati e provvede con decreto motivato non impugnabile. La notificazione può avvenire da parte del difensore anche a mezzo fax. Si applica l'articolo 55, comma 6. Qualora l'esigenza cautelare non consenta l'accertamento del perfezionamento delle notificazioni, per cause non imputabili al ricorrente, il presidente può comunque provvedere, fatto salvo il potere di revoca. Come ritenuto necessario il presidente, fuori udienza e senza formalità, sente, anche separatamente, le parti che si siano rese disponibili prima dell'emanazione del decreto [27<sup>1</sup>].

3. Qualora dalla decisione sulla domanda cautelare derivino effetti irreversibili, il presidente può subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare alla prestazione di una cauzione, anche mediante fidejussione, determinata con riguardo all'entità degli effetti irreversibili che possono prodursi per le parti e i terzi.

4. Il decreto, nel quale deve essere comunque indicata la camera di consiglio di cui all'articolo 55, comma 5, in caso di accoglimento è efficace sino a detta camera di consiglio. Il decreto perde efficacia se il collegio non provvede sulla domanda cautelare nella camera di consiglio di cui al periodo precedente. Fino a quando conserva efficacia, il decreto è sempre revocabile o modificabile su istanza di parte notificata. A quest'ultima si applica il comma 2.

5. Se la parte si avvale della facoltà di cui al secondo periodo del comma 2 le misure cautelari perdono efficacia se il ricorso non viene notificato per via ordinaria entro cinque giorni dalla richiesta delle misure cautelari provvisorie.

(1) V. art. 21, co. 9, l. Tar, abrogato da allegato 4 CPA.

**57. Spese del procedimento cautelare.** – 1. Con l'ordinanza che decide sulla domanda il giudice provvede sulle spese della fase cautelare [26]. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza di merito (1).

(1) V. art. 21, co. 11, l. Tar, abrogato da allegato 4 CPA.

• Articolo così modificato dall'art. 1 del d.lg. n. 195/2011, decreto correttivo del CPA., pubblicato in GURI 23/11/2011 e in

vigore dall'8/12/2011; in testo previgente disponeva: «Con l'ordinanza che decide sulla domanda il giudice provvede sulle spese della fase cautelare. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo la sentenza che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza».

### 58. Revoca o modifica delle misure cautelari collegiali e riproposizione della domanda cautelare respinta.

– 1. Le parti possono riproporre la domanda cautelare al collegio o chiedere la revoca o la modifica del provvedimento cautelare collegiale se si verificano mutamenti nelle circostanze o se allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza (1).

2. La revoca può essere altresì richiesta nei casi di cui all'articolo 395 del codice di procedura civile.

|| (1) V. art. 21, co. 13, l. Tar, abrogato da allegato 4 CPA.

**59. Esecuzione delle misure cautelari.** – 1. Qualora i provvedimenti cautelari non siano eseguiti, in tutto o in parte, l'interessato, con istanza motivata e notificata alle altre parti, può chiedere al tribunale amministrativo regionale le opportune misure attuative. Il tribunale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza di cui al Titolo I del Libro IV e provvede sulle spese. La liquidazione delle spese operata ai sensi del presente comma prescinde da quella conseguente al giudizio di merito, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza (1).

|| (1) V. art. 21, co. 14, l. Tar, abrogato da allegato 4 CPA.

### 60. Definizione del giudizio in esito all'udienza cautelare.

– 1. In sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, il collegio, **accertata la completezza del contraddittorio** [27] e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con **sentenza in forma semplificata** [74], salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione. Se la parte dichiara che intende proporre regolamento di competenza o di giurisdizione, il giudice assegna un termine non superiore a trenta giorni. Ove ne ricorrano i presupposti, il collegio dispone l'integrazione del contraddittorio o il rinvio per consentire la proposizione di motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o di giurisdizione e fissa contestualmente la data per il proseguo della trattazione [3<sup>2</sup>, 27<sup>1</sup>, 49<sup>2</sup>, 114<sup>3</sup>] (1).

|| (1) V. art. 21, co. 10 e art. 26, co. 4, 5 e 6, l. Tar, abrogati da allegato 4 CPA.

**61. Misure cautelari anteriori alla causa.** – 1. In caso di eccezionale gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la previa notificazione del ricorso e la domanda di misure cautelari provvisorie con decreto presidenziale [55], il soggetto legittimato al ricorso può proporre istanza per l'adozione delle misure interinali e provvisorie

che appaiono indispensabili durante il tempo occorrente per la proposizione del ricorso di merito e della domanda cautelare in corso di causa [1].

2. L'istanza, notificata con le forme prescritte per la notificazione del ricorso, si propone al presidente del tribunale amministrativo regionale competente per il giudizio. Il presidente o un magistrato da lui delegato, accertato il perfezionamento della notificazione per i destinatari, provvede sull'istanza, sentite, ove necessario, le parti e omessa ogni altra formalità. La notificazione può essere effettuata dal difensore a mezzo fax. Qualora l'esigenza cautelare non consenta l'accertamento del perfezionamento delle notificazioni, per cause non imputabili al ricorrente, il presidente può comunque provvedere, fatto salvo il potere di revoca da esercitare nelle forme di cui all'articolo 56, comma 4, terzo e quarto periodo [27<sup>1</sup>].

3. L'incompetenza del giudice è rilevabile d'ufficio [9, 15<sup>1,2,5</sup>, 26<sup>2</sup>, 31<sup>4</sup>, 62<sup>4</sup>, 63<sup>1,2</sup>, 64<sup>3</sup>, 71<sup>3</sup>].

4. Il decreto che rigetta l'istanza non è impugnabile; tuttavia la stessa può essere riproposta dopo l'inizio del giudizio di merito con le forme delle domande cautelari in corso di causa.

5. Il provvedimento di accoglimento è notificato dal richiedente alle altre parti entro il termine perentorio fissato dal giudice, non superiore a cinque giorni. Qualora dall'esecuzione del provvedimento cautelare emanato ai sensi del presente articolo derivino effetti irreversibili il presidente può disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione della misura cautelare. Il provvedimento di accoglimento perde comunque effetto ove entro quindici giorni dalla sua emanazione non venga notificato il ricorso con la domanda cautelare ed esso non sia depositato nei successivi cinque giorni corredato da istanza di fissazione di udienza; in ogni caso la misura concessa ai sensi del presente articolo perde effetto con il decorso di sessanta giorni dalla sua emissione, dopo di che restano efficaci le sole misure cautelari che siano confermate o disposte in corso di causa. Il provvedimento di accoglimento non è appellabile ma, fino a quando conserva efficacia, è sempre revocabile o modificabile su istanza di parte previamente notificata. A quest'ultima si applica il comma 2.

6. Per l'attuazione del provvedimento cautelare e per la pronuncia in ordine alle spese si applicano le disposizioni sui provvedimenti cautelari in corso di causa.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai giudizi in grado di appello.

**62. Appello cautelare (1).** – 1. Contro le ordinanze cautelari è ammesso appello al Consiglio di Stato, da proporre nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza, ovvero di sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

2. L'appello, depositato nel termine di cui all'articolo 45, è deciso in camera di consiglio con ordinanza. Al giudizio si applicano gli articoli 55, comma 2 e commi da 5 a 10, 56 e 57.

3. L'ordinanza di accoglimento che dispone misure cautelari è trasmessa a cura della segreteria al primo giudice, anche agli effetti dell'articolo 55, comma 11.

4. Nel giudizio di cui al presente articolo è rilevata anche d'ufficio la violazione, in primo grado, degli articoli 10, comma 2, 13, 14, 15, comma 2, 42, comma 4, e 55, comma 13. Se rileva la violazione degli articoli 13, 14, 15, comma 2, 42, comma 4, e 55, comma 13, il giudice competente per l'appello cautelare sottopone la questione al contraddittorio delle parti ai sensi dell'articolo 73, comma 3, e regola d'ufficio la competenza ai sensi dell'articolo 16, comma 3. Quando dichiara l'incompetenza del tribunale amministrativo regionale adito, con la stessa ordinanza annulla le misure cautelari emanate da un giudice diverso da quello di cui all'articolo 15, comma 6. Per la definizione della fase cautelare si applica l'articolo 15, comma 8 [15<sup>2</sup>] (2).

(1) Articolo inizialmente modificato dall'art. 1, co. 1, lett. d), d.l. 5/10/2018, n. 115, che disponeva: «3-bis. Nelle controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera z-septies), contro i decreti di accoglimento che dispongono misure cautelari ai sensi dell'articolo 56, finché efficaci ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, nonché contro quelli di cui all'articolo 61, finché efficaci ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, è ammesso l'appello al Consiglio di Stato nei soli casi in cui l'esecuzione del decreto sia idonea a produrre pregiudizi gravissimi ovvero danni irreversibili prima della trattazione collegiale della domanda cautelare. Il Presidente, omessa ogni formalità, provvede con decreto sulla domanda solo se la ritiene ammissibile e fondata. Gli effetti della decisione di accoglimento cessano con la perdita di efficacia del decreto appellato ai sensi dei citati articoli 56, comma 4, e 61, comma 5». Successivamente a norma del Comunicato del Ministero della Giustizia 6/12/2018 (in G.U. 6/12/2018, n. 284), il predetto d.l. n. 115/2018 non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni.

• V. art. 28, co. 3, l. Tar, abrogato da allegato 4 CPA.

(2) Comma così sostituito dall'art. 1, lett. h), d.lg. 14/9/2012, n. 160, pubblicato in G.U. 18/9/2012, e in vigore dal 3/10/2012. Il testo previgente così disponeva:

«Nel giudizio di cui al presente articolo è rilevata anche d'ufficio la violazione, in primo grado, degli articoli 10, comma 2, 13, 14, 15, comma 5, 42, comma 4, e 55, comma 13. Se rileva la violazione degli articoli 13, 14, 15, comma 5, 42, comma 4, e 55, comma 13, il giudice competente per l'appello cautelare sottopone la questione al contraddittorio delle parti ai sensi dell'articolo 73, comma 3, e regola d'ufficio la competenza ai sensi dell'articolo 15, comma 4. Quando dichiara l'incompetenza del tribunale amministrativo regionale adito, con la stessa ordinanza annulla le misure cautelari emanate da un giudice diverso da quello di cui all'articolo 15, comma 7. Per la definizione della fase cautelare si applica l'articolo 15, comma 9».

### TITOLO III

## MEZZI DI PROVA E ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

### Capo I

#### Mezzi di prova

**63. Mezzi di prova.** – 1. Fermo restando l'onere della

prova a loro carico [2697 CC.], il giudice può chiedere alle parti anche d'ufficio [9, 15<sup>1,5</sup>, 26<sup>2</sup>, 31<sup>4</sup>, 61<sup>3</sup>, 6<sup>3</sup>, 64<sup>3</sup>, 71<sup>3</sup>] chiarimenti o documenti.

2. Il giudice, anche d'ufficio [9, 15<sup>1,5</sup>, 26<sup>2</sup>, 31<sup>4</sup>, 61<sup>3</sup>, 63<sup>1,3</sup>, 71<sup>3</sup>], può ordinare anche a terzi di esibire in giudizio i documenti o quanto altro ritenga necessario, secondo il disposto degli articoli 210 e seguenti del codice di procedura civile; può altresì disporre l'ispezione ai sensi dell'articolo 118 dello stesso codice.

3. Su istanza di parte il giudice può ammettere la prova testimoniale, che è sempre assunta in forma scritta ai sensi del codice di procedura civile [63<sup>1</sup>, 64<sup>3</sup> // 270-bis CPC.].

4. Qualora reputi necessario l'accertamento di fatti o l'acquisizione di valutazioni che richiedono particolari competenze tecniche, il giudice può ordinare l'esecuzione di una verifica ovvero, se **indispensabile**, può disporre una consulenza tecnica [1].

5. Il giudice può disporre anche l'assunzione degli altri mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, esclusi l'interrogatorio formale e il giuramento.

### Capo II

#### Ammissione e assunzione delle prove

**64. Disponibilità, onere e valutazione della prova.** – 1. Spetta alle parti l'onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni [115 CPC.].

2. Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite.

3. Il giudice amministrativo può disporre, anche d'ufficio [9, 15<sup>1,5</sup>, 26<sup>2</sup>, 31<sup>4</sup>, 61<sup>3</sup>, 63<sup>1,3</sup>, 71<sup>3</sup>], l'acquisizione di informazioni e documenti utili ai fini del decidere che siano nella disponibilità della pubblica amministrazione.

4. Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento e può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo.

**65. Istruttoria presidenziale e collegiale (1).** – 1. Il presidente della sezione o un magistrato da lui delegato adotta, su istanza motivata di parte, i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria.

2. Quando l'istruttoria è disposta dal collegio, questo provvede con ordinanza con la quale è contestualmente fissata la data della successiva udienza di trattazione del ricorso. La decisione sulla consulenza tecnica e sulla verifica è sempre adottata dal collegio.

3. Ove l'amministrazione non provveda al deposito del provvedimento impugnato e degli altri atti ai sensi dell'articolo 46, il presidente o un magistrato da lui delegato ovvero il collegio ordina, anche su istanza di parte, l'esibizione degli atti e dei documenti nel termine e nei modi opportuni.

(1) V. art. 21, co. 6 e 7 e art. 23, co. 5, l. Tar, abrogati da allegato 4 CPA.

**66. Verificazione** [19 // 216 CPC.]. – 1. Il collegio, quando dispone la verificazione, con ordinanza individua l'organismo che deve provvedervi, formula i quesiti e fissa un termine per il suo compimento e per il deposito della relazione conclusiva. Il capo dell'organismo verificatore, o il suo delegato se il giudice ha autorizzato la delega, è responsabile del compimento di tutte le operazioni.

2. L'ordinanza è comunicata dalla segreteria all'organismo verificatore.

3. Con l'ordinanza di cui al comma 1 il collegio può disporre che venga corrisposto all'organismo verificatore, o al suo delegato, un anticipo sul compenso.

4. Terminata la verificazione, su istanza dell'organismo o del suo delegato, il presidente liquida con decreto il compenso complessivamente spettante al verificatore, ponendolo provvisoriamente a carico di una delle parti. Si applicano le tariffe stabilite dalle disposizioni in materia di spese di giustizia, ovvero, se inferiori, quelle eventualmente stabilite per i servizi resi dall'organismo verificatore. Con la sentenza che definisce il giudizio il Collegio regola definitivamente il relativo onere.

**67. Consulenza tecnica d'ufficio** [19, 27<sup>1</sup> // 191 CPC.]. – 1. Con l'ordinanza con cui dispone la consulenza tecnica d'ufficio, il collegio nomina il consulente, formula i quesiti e fissa il termine entro cui il consulente incaricato deve comparire dinanzi al magistrato a tal fine delegato per assumere l'incarico e prestare giuramento ai sensi del comma 4. L'ordinanza è comunicata al consulente tecnico a cura della segreteria.

2. Le eventuali istanze di astensione e ricusazione del consulente sono proposte, a pena di decadenza, entro il termine di cui al comma 1 [e sono decise dal presidente o dal magistrato delegato con decreto non impugnabile] (1).

3. Il collegio, con la stessa ordinanza di cui al comma 1, assegna termini successivi, prorogabili ai sensi dell'articolo 154 del codice di procedura civile, per:

a) la corresponsione al consulente tecnico di un anticipo sul suo compenso;

b) l'eventuale nomina, con dichiarazione ricevuta dal segretario, di consulenti tecnici delle parti, i quali, oltre a poter assistere alle operazioni del consulente del giudice e a interloquire con questo, possono partecipare all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che è presente il consulente del giudice per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le loro osservazioni sui risultati delle indagini tecniche;

c) la trasmissione, ad opera del consulente tecnico d'ufficio, di uno schema della propria relazione alle parti ovvero, se nominati, ai loro consulenti tecnici;

d) la trasmissione al consulente tecnico d'ufficio delle eventuali osservazioni e conclusioni dei consulenti tecnici di parte;

e) il deposito in segreteria della relazione finale, in cui il consulente tecnico d'ufficio dà altresì conto delle osservazioni e delle conclusioni dei consulenti di parte e prende specificamente posizione su di esse.

4. Il giuramento del consulente è reso davanti al magistrato a tal fine delegato, secondo le modalità stabilite dall'articolo 193 del codice di procedura civile.

5. Il compenso complessivamente spettante al consulente d'ufficio è liquidato, al termine delle operazioni, ai sensi dell'articolo 66, comma 4, primo e terzo periodo.

(1) L'inciso tra parentesi è stato soppresso dall'art. 1 del d.lg. n. 195/2011, decreto correttivo del CPA., pubblicato in GURI 23/11/2011 e in vigore dall'8/12/2011.

**68. Termini e modalità dell'istruttoria.** – 1. Il presidente o il magistrato delegato, ovvero il collegio, nell'ammettere i mezzi istruttori stabiliscono i termini da osservare e ne determinano il luogo e il modo dell'assunzione applicando, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile.

2. Per l'assunzione fuori udienza dei mezzi di prova è delegato uno dei componenti del collegio, il quale procede con l'assistenza del segretario che redige i relativi verbali. Il segretario comunica alle parti almeno cinque giorni prima il giorno, l'ora e il luogo delle operazioni.

3. Se il mezzo istruttorio deve essere eseguito fuori dal territorio della Repubblica, la richiesta è formulata mediante rogatoria o per delega al console competente, ai sensi dell'articolo 204 del codice di procedura civile.

4. Il segretario comunica alle parti l'avviso che l'istruttoria disposta è stata eseguita e che i relativi atti sono presso la segreteria a loro disposizione.

**69. Surrogazione del giudice delegato all'istruttoria.** – 1. La surrogazione del magistrato delegato o la nomina di altro magistrato che debba sostituirlo in qualche atto relativo all'esecuzione della prova è disposta con provvedimento del presidente, ancorché la delega abbia avuto luogo con ordinanza collegiale.

## TITOLO IV

### RIUNIONE, DISCUSSIONE E DECISIONE DEI RICORSI

#### Capo I

##### Riunione dei ricorsi

**70. Riunione dei ricorsi.** – 1. Il collegio può, su istanza di parte o d'ufficio, disporre la riunione di ricorsi connessi [32, 96 // 274 CPC.].

#### Capo II

##### Discussione

**71. Fissazione dell'udienza.** – 1. La fissazione dell'udienza di discussione deve essere chiesta da una delle parti con apposita istanza, non revocabile, da presentare entro il termine massimo di un anno dal deposito del ricorso o dalla cancellazione della causa dal ruolo (1).

2. La parte può segnalare l'urgenza del ricorso depositando istanza di prelievo.

3. Il presidente, decorso il termine per la costituzione delle altre parti, fissa l'udienza per la discussione del ricorso [9, 15<sup>1,5</sup>, 61<sup>2,3</sup>, 63<sup>1,2</sup>, 64<sup>3</sup>] (2).

4. La pendenza del termine di cui all'articolo 15, c. 2, e la proposizione del regolamento di competenza non precludono la fissazione dell'udienza di discussione né la decisione del ricorso, anche ai sensi degli articoli 60 e 74, salvo che nel termine di cui all'articolo 73, c. 1, la parte interessata depositi l'istanza di regolamento di competenza notificata ai sensi dello stesso articolo 15, comma 2. In tal caso, il giudice può differire la decisione fino alla decisione del regolamento di competenza.

5. Il decreto di fissazione è comunicato a cura dell'ufficio di segreteria, almeno sessanta giorni prima dell'udienza fissata, sia al ricorrente che alle parti costituite in giudizio. Tale termine è ridotto a quarantacinque giorni, su accordo delle parti, se l'udienza di merito è fissata a seguito di rinuncia alla definizione autonoma della domanda cautelare.

6. Il presidente designa il relatore almeno trenta giorni prima della data di udienza (3).

(1) V. art. 23, co. 1 e 4, l. Tar, abrogato da allegato 4 CPA.

(2) V. art. 23, co. 2, l. Tar, abrogato da allegato 4 CPA.

(3) V. art. 23, co. 3, l. Tar, abrogato da allegato 4 CPA.

**71 bis. Effetti dell'istanza di prelievo.** – 1. A seguito dell'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 71, il giudice, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata [3<sup>2</sup>, 49<sup>2</sup>, 74, 114<sup>3</sup>] (1).

(1) Articolo introdotto dall'art. 1, co. 781, Legge di stabilità 2016 (28/12/2015, n. 208).

**72. Priorità nella trattazione dei ricorsi vertenti su un'unica questione.** – 1. Se al fine della decisione della controversia occorre risolvere una singola questione di diritto, anche a seguito di rinuncia a tutti i motivi o eccezioni, e se le parti concordano sui fatti di causa, il presidente fissa con priorità l'udienza di discussione.

2. Il collegio, se rileva l'insussistenza dei presupposti di cui al c. 1, dispone con ordinanza che la trattazione della causa prosegua con le modalità ordinarie.

**73. Udienza di discussione.** – 1. Le parti possono produrre documenti fino a **quaranta giorni liberi** prima dell'udienza, memorie fino a **trenta giorni liberi** e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza (1), fino a **venti giorni liberi** (2).

2. Nell'udienza le parti possono discutere **sinteticamente** [2<sup>2</sup>, 3<sup>2</sup>].

3. Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una **questione rilevata d'ufficio** [9, 15<sup>1,5</sup>, 26<sup>2</sup>, 31<sup>4</sup>, 61<sup>3</sup>, 63<sup>1,2</sup>], il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale. Se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest'ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta

giorni per il deposito di memorie [2 // 101<sup>2</sup> CPC.].

(1) L'inciso "ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza" è stato aggiunto dall'art. 1 del d.lg. n. 195/2011, decreto correttivo del CPA., pubblicato in GURI 23/11/2011 e in vigore dall'8/12/2011.

(2) V. art. 23, co. 4, l. Tar, abrogato da allegato 4 CPA.

**74. Sentenze in forma semplificata.** – 1. Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un **sintetico** riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme [1, 2, 3<sup>2</sup>, 7<sup>2</sup>, 49<sup>2</sup>, 60, 71-bis, 114<sup>3</sup>, 116<sup>4</sup>, 117<sup>2</sup>, 119<sup>2</sup>, 120<sup>9</sup>, 129<sup>6</sup>] (1).

(1) V. art. 26, co. 4, l. Tar, abrogato da allegato 4 CPA.

### Capo III Deliberazione

**75. Deliberazione del collegio.** – 1. Il collegio, dopo la discussione, decide la causa.

2. La decisione può essere differita a una delle successive camere di consiglio.

**76. Modalità della votazione.** – 1. Possono essere presenti in camera di consiglio i magistrati designati per l'udienza.

2. La decisione è assunta in camera di consiglio con il voto dei soli componenti del collegio.

3. Il presidente raccoglie i voti. La decisione è presa a maggioranza di voti. Il primo a votare è il relatore, poi il secondo componente del collegio e, infine, il presidente. Nei giudizi davanti al Consiglio di Stato il primo a votare è il relatore, poi il meno anziano in ordine di ruolo, e così continuando sino al presidente.

4. Si applicano l'articolo 276, secondo, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile e l'articolo 118, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile (1).

(1) Nel co. 4 dell'art. 76, per mero refuso, compariva un "2" eliminato dall'art. 1 del d.lg. n. 195/2011, decreto correttivo del CPA., pubblicato in GURI 23/11/2011 e in vigore dall'8/12/2011, correzione di mero drafting.

\* Nel co. 4 vi era un rinvio all'art. 114, co. 4, disp. att. CPC. (in tema di formazione del collegio giudicante con la partecipazione del magistrato anziano) che è stato abrogato dall'art. 1, lett. i), d.lg. 14/9/2012, n. 160, pubblicato in G.U. 18/9/2012, e in vigore dal 3/10/2012.

## TITOLO V INCIDENTI NEL PROCESSO

### Capo I Incidente di falso

**77. Querela di falso [221 CPC.].** – 1. Chi deduce la

falsità di un documento deve provare che sia stata già proposta la querela di falso o domandare la fissazione di un termine entro cui possa proporla innanzi al tribunale ordinario competente.

2. Qualora la controversia possa essere decisa indipendentemente dal documento del quale è dedotta la falsità, il collegio pronuncia sulla controversia.

3. La prova dell'avvenuta proposizione della querela di falso è depositata agli atti di causa entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1. In difetto il presidente fissa l'udienza di discussione.

4. Proposta la querela, il collegio sospende la decisione fino alla definizione del giudizio di falso.

**78. Deposito della sentenza resa sulla querela di falso.** – 1. Definito il giudizio di falso, la parte che ha dedotto la falsità deposita copia autentica della sentenza in segreteria.

2. Il ricorso è dichiarato estinto se nessuna parte deposita la copia della sentenza nel termine di novanta giorni dal suo passaggio in giudicato.

## Capo II

### Sospensione e interruzione del processo

**79. Sospensione e interruzione del processo.** – 1. La sospensione del processo è disciplinata dal codice di procedura civile [295 ss. CPC.], dalle altre leggi e dal diritto dell'Unione europea.

2. L'interruzione del processo è disciplinata dalle disposizioni del codice di procedura civile (1) [299 CPC.].

3. Le ordinanze di sospensione emesse ai sensi dell'articolo 295 del codice di procedura civile sono appellabili [42 CPC.]. L'appello è deciso in camera di consiglio.

|| (1) V. art. 24, co. 1, l. Tar, abrogato da allegato 4 CPA.

**80. Prosecuzione o riassunzione del processo sospeso o interrotto.** – 1. In caso di sospensione del giudizio, per la sua prosecuzione deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa della sospensione.

2. Il processo interrotto prosegue se la parte nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo presenta nuova istanza di fissazione di udienza.

3. Se non avviene la prosecuzione ai sensi del comma 2, il processo deve essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione (1).

|| (1) V. art. 24, co. 2, l. Tar, abrogato da allegato 4 CPA.

## TITOLO VI

### ESTINZIONE E IMPROCEDIBILITÀ

**81. Perenzione.** – 1. Il ricorso si considera perento se

nel corso di un anno non sia compiuto alcun atto di procedura [307 CPC.]. Il termine non decorre dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 71, comma 1, e finché non si sia provveduto su di essa, salvo quanto previsto dall'articolo 82 (1).

|| (1) V. art. 25, l. Tar, abrogato da allegato 4 CPA.

**82. Perenzione dei ricorsi ultraquinquennali.** – 1. Dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito del ricorso, la segreteria comunica alle parti costituite apposito avviso in virtù del quale è fatto onere al ricorrente di presentare nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all'articolo 24 e dal suo difensore, entro centoventi giorni dalla data di ricezione dell'avviso. In difetto di tale nuova istanza, il ricorso è dichiarato perento (1).

2. Se, in assenza dell'avviso di cui al comma 1, è comunicato alle parti l'avviso di fissazione dell'udienza di discussione nel merito, il ricorso è deciso qualora il ricorrente dichiari, anche in udienza a mezzo del proprio difensore, di avere interesse alla decisione; altrimenti è dichiarato perento dal presidente del collegio con decreto.

|| (1) Comma modificato dall'art. 17, co. 7, d.l. 9/6/2021, n. 80, recante Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia (in G.U. 9/6/2021, n. 136), conv., con modif., dalla l. 6/8/2021, n. 113.

L'art. 17, co. 7, d.l. 9/6/2021, n. 80 ha ridotto l'originario termine di 180 giorni in 120 giorni.

**83. Effetti della perenzione.** – 1. La perenzione **opera di diritto** e può essere rilevata anche d'ufficio [307<sup>4</sup> CPC.]. Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese nel giudizio.

**84. Rinuncia [306 CPC.].** – 1. La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.

2. Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle.

3. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.

4. Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa.

**85. Forma e rito per l'estinzione e per l'improcedibilità (1).** – 1. L'estinzione e l'improcedibilità di cui all'articolo 35 possono essere pronunciate con decreto

dal presidente o da un magistrato da lui delegato.

2. Il decreto è depositato in segreteria, che ne dà comunicazione alle parti costituite.

3. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti.

4. Il giudizio di opposizione si svolge ai sensi dell'articolo 87, comma 3, ed è deciso con ordinanza che, in caso di accoglimento dell'opposizione, fissa l'udienza di merito.

5. In caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilità di compensazione anche parziale.

6. L'ordinanza è depositata in segreteria, che ne dà comunicazione alle parti costituite.

7. Avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione può essere proposto appello.

8. Il giudizio di appello si svolge secondo le disposizioni di cui all'articolo 87, comma 3 (2).

9. L'estinzione e l'improcedibilità sono dichiarate con sentenza se si verificano, o vengono accertate, all'udienza di discussione.

(1) V. art. 26, co. 7, l. Tar, abrogato da allegato 4 CPA.

(2) Comma così sostituito dall'art. 1, lett. l), d.lg. 14/9/2012, n. 160, pubblicato in G.U. 18/9/2012, e in vigore dal 3/10/2012. Il testo previgente così disponeva: «Il giudizio di appello procede secondo le regole ordinarie e l'udienza di discussione è fissata d'ufficio con priorità».

## TITOLO VII

### CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

**86. Procedimento di correzione.** – 1. Ove occorra correggere omissioni o errori materiali, la domanda per la correzione deve essere proposta al giudice che ha emesso il provvedimento, il quale, se vi è il consenso delle parti, dispone con decreto, in camera di consiglio, la correzione.

2. In caso di dissenso delle parti, sulla domanda di correzione pronuncia il collegio con ordinanza in camera di consiglio.

3. La correzione si effettua a margine o in calce al provvedimento originale, con indicazione del decreto o dell'ordinanza che l'ha disposta.

## TITOLO VIII

### UDIENZE

**87. Udienze pubbliche e procedimenti in camera di consiglio.** – 1. Le udienze sono pubbliche a pena di nullità, salvo quanto previsto dal comma 2, ma il presidente del collegio può disporre che si svolgano a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume (1).

2. Oltre agli altri casi espressamente previsti, si trattano in camera di consiglio:

a) i giudizi cautelari e quelli relativi all'esecuzione delle misure cautelari collegiali [55];

b) il giudizio in materia di silenzio [31<sup>1,2,3</sup>, 117];

c) il giudizio in materia di accesso ai documenti amministrativi e di violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa [116];

d) i giudizi di ottemperanza [112];

e) i giudizi in opposizione ai decreti che pronunciano l'estinzione o l'improcedibilità del giudizio [85].

3. Nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione dell'ipotesi di cui alla lettera a), e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 116, comma 1, tutti i **termini processuali sono dimezzati** [2] rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nel giudizio di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti. La camera di consiglio è fissata d'ufficio alla prima udienza utile successiva al **trantesimo giorno** decorrente dalla scadenza del termine di costituzione delle parti intimete. Nella camera di consiglio sono sentiti i difensori che ne fanno richiesta (2).

4. La trattazione in pubblica udienza non costituisce motivo di nullità della decisione.

(1) L'inciso «, ma il presidente del collegio può disporre che si svolgano a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume» è stato inserito dall'art. 1 del d.lg. n. 195/2011, decreto correttivo del CPA., pubblicato in GURI 23/11/2011 e in vigore dall'8/12/2011.

(2) Nell'art. 87, co. 2, lett. c) l'ultimo inciso relativo alla trasparenza amministrativa è stato inserito dall'art. 52, co. 4, lett. b), d.lg. 14/3/2013, n. 33, pubblicato in G.U. 5/4/2013 e in vigore dal 20/4/2013.

• Per le udienze da remoto a causa dell'emergenza Covid: art. 25, co. 2, d.l. conv. con modif. dalla l. 18/12/2020, n. 176 (in S.O. n. 43, relativo alla G.U. 24/12/2020, n. 319. 2. *Omissis* gli affari in trattazione passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 60 del codice di processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, omezzo ogni avviso. Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di **collegamenti da remoto**. Restano fermi i poteri presidenziali di rinvio degli affari e di modifica della composizione del collegio.

## TITOLO IX

### SENTENZA

**88. Contenuto della sentenza.** – 1. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano e reca l'intestazione "Repubblica italiana".

2. Essa deve contenere:

a) l'indicazione del giudice adito e del collegio che l'ha pronunciata;

b) l'indicazione delle parti e dei loro avvocati;

c) le domande;

d) la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi [3<sup>2</sup>];

e) il dispositivo, ivi compresa la pronuncia sulle spese;

f) l'ordine che la decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa;

g) l'indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui la decisione è pronunciata;

h) la sottoscrizione del presidente e dell'estensore.

3. Si applica l'articolo 118, comma 3, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

4. Se il presidente non può sottoscrivere per morte o altro impedimento, la sentenza è sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se l'estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento, è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento.

### 89. Pubblicazione e comunicazione della sentenza. –

1. La sentenza deve essere redatta non oltre il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione della causa.

2. La sentenza, che non può più essere modificata dopo la sua sottoscrizione, è immediatamente resa pubblica mediante deposito nella segreteria del giudice che l'ha pronunciata.

3. Il segretario dà atto del deposito in calce alla sentenza, vi appone la data e la firma ed entro cinque giorni ne dà comunicazione alle parti costituite.

**90. Pubblicità della sentenza. –** 1. Qualora la pubblicità della sentenza possa contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all'articolo 96 del codice di procedura civile, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui designati. Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, può procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall'obbligato.

## LIBRO TERZO IMPUGNAZIONI

### TITOLO I IMPUGNAZIONI IN GENERALE

**91. Mezzi di impugnazione (1).** – 1. I mezzi di impugnazione delle sentenze sono l'appello, la revocazione, l'opposizione di terzo e il ricorso per cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione [111<sup>8</sup> C.].

(1) V. art. 28, co. 1, 2, 4 e 5, l. Tar, abrogato da allegato 4 CPA.

**92. Termini per le impugnazioni. –** 1. Salvo quanto diversamente previsto da speciali disposizioni di legge,

le impugnazioni si propongono con ricorso e devono essere notificate entro il termine perentorio di **sessanta giorni** decorrenti dalla notificazione della sentenza.

2. Per i casi di revocazione previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 del primo comma dell'articolo 395 del codice di procedura civile e di opposizione di terzo di cui all'articolo 108, comma 2, il termine di cui al comma 1 decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza di cui al numero 6 del medesimo articolo 395.

3. **In difetto della notificazione** della sentenza, l'appello, la revocazione di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 del codice di procedura civile e il ricorso per cassazione devono essere notificati entro **sei mesi** dalla pubblicazione della sentenza.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando la parte che non si è costituita in giudizio dimostri di non aver avuto conoscenza del processo a causa della nullità del ricorso o della sua notificazione.

5. Fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, l'ordinanza cautelare che, in modo **implicito** o esplicito, ha deciso anche sulla competenza è appellabile ai sensi dell'articolo 62. Non costituiscono decisione **implicita** sulla competenza le ordinanze istruttorie o interlocutorie di cui all'articolo 36, comma 1, né quelle che disattendono l'istanza cautelare senza riferimento espresso alla questione di competenza. La sentenza che, in modo **implicito** o esplicito, ha pronunciato sulla competenza insieme col merito è appellabile nei modi ordinari e nei termini di cui ai commi 1, 3 e 4.

**93. Luogo di notificazione dell'impugnazione. –** 1. L'impugnazione deve essere notificata nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto dalla parte nell'atto di notificazione della sentenza o, in difetto, presso il difensore o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio e risultante dalla sentenza.

2. Qualora la notificazione abbia avuto esito negativo perché il domiciliatario si è trasferito senza notificare una formale comunicazione alle altre parti, la parte che intende proporre l'impugnazione può presentare al presidente del tribunale amministrativo regionale o al presidente del Consiglio di Stato, secondo il giudice adito con l'impugnazione, un'istanza, corredata dall'attestazione dell'omessa notificazione, per la fissazione di un termine perentorio per il completamento della notificazione o per la rinnovazione dell'impugnazione.

**94. Deposito delle impugnazioni. –** 1. Nei giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di terzo il ricorso deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione ai sensi dell'articolo 45, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni.

**95. Parti del giudizio di impugnazione. –** 1. L'impugnazione della sentenza pronunciata in causa **inscin-**

**dibile** o in **cause tra loro dipendenti** [331 CPC.] è notificata a tutte le parti in causa e, negli altri casi, alle parti che hanno interesse a contraddire (1).

2. L'impugnazione deve essere notificata a pena di inammissibilità nei termini previsti dall'articolo 92 ad almeno una delle parti interessate a contraddire.

3. Se la sentenza non è stata impugnata nei confronti di tutte le parti di cui al comma 1, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio [49 // 331 CPC.], fissando il termine entro cui la notificazione deve essere eseguita, nonché la successiva udienza di trattazione.

4. L'impugnazione è dichiarata improcedibile [33]<sup>2</sup> CPC.] se nessuna delle parti provvede all'integrazione del contraddittorio nel termine fissato dal giudice.

5. Il Consiglio di Stato, se riconosce che l'impugnazione è manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, può non ordinare l'integrazione del contraddittorio, quando l'impugnazione di altre parti è preclusa o esclusa [49]<sup>2</sup>.

6. Ai giudizi di impugnazione non si applica l'articolo 23, comma 1.

(1) Comma così modificato dall'art. 1 del d.lg. n. 195/2011, decreto correttivo del CPA., pubblicato in GURI 23/11/2011 e in vigore dall'8/12/2011. Il testo previgente disponeva: «L'impugnazione deve essere notificata, nelle cause inscindibili, a tutte le parti in causa e, negli altri casi, alle parti che hanno interesse a contraddire».

**96. Impugnazioni avverso la medesima sentenza.** – 1. Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono essere **riunite** in un solo processo [70 // 335 CPC.].

2. Possono essere proposte impugnazioni incidentali, ai sensi degli articoli 333 e 334 del codice di procedura civile.

3. L'impugnazione incidentale di cui all'articolo 333 del codice di procedura civile può essere rivolta contro qualsiasi capo di sentenza e deve essere proposta dalla parte entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza o, se anteriore, entro sessanta giorni dalla prima notificazione nei suoi confronti di altra impugnazione.

4. Con l'impugnazione incidentale proposta ai sensi dell'articolo 334 del codice di procedura civile possono essere impugnati anche capi autonomi della sentenza; tuttavia, se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia.

5. L'impugnazione incidentale di cui all'articolo 334 del codice di procedura civile deve essere proposta dalla parte entro sessanta giorni dalla data in cui si è perfezionata nei suoi confronti la notificazione dell'impugnazione principale e depositata, unitamente alla prova dell'avvenuta notificazione, nel termine di cui all'articolo 45 (1).

6. In caso di mancata riunione di più impugnazioni ritualmente proposte contro la stessa sentenza, la decisione di una delle impugnazioni non determina l'improcedibilità delle altre.

(1) Per il deposito dell'appello incidentale tardivo è stato

previsto il termine di cui all'art. 45, dall'art. 1, lett. m), d.lg. 14/9/2012, n. 160, pubblicato in G.U. 18/9/2012, e in vigore dal 3/10/2012.

Il testo previgente prevedeva il deposito nel termine di dieci giorni.

**97. Intervento nel giudizio di impugnazione.** – 1. Può intervenire nel giudizio di impugnazione, con atto notificato a tutte le parti, chi vi ha interesse [28 // 344 CPC.].

**98. Misure cautelari** (1). – 1. Salvo quanto disposto dall'articolo 111, il giudice dell'impugnazione può, su istanza di parte, valutati i motivi proposti e qualora dall'esecuzione possa derivare un pregiudizio grave e irreparabile, disporre la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, nonché le altre opportune misure cautelari, con ordinanza pronunciata in camera di consiglio (2).

2. Il procedimento si svolge secondo le disposizioni del libro II, titolo II, in quanto applicabili (3).

(1) V. art. 33, l. Tar, abrogato da allegato 4 CPA.

(2) La parola "pregiudizio" ha sostituito la parola "danno" in virtù dell'art. 1 del d.lg. n. 195/2011, decreto correttivo del CPA., pubblicato in GURI 23/11/2011 e in vigore dall'8/12/2011.

(3) Comma così sostituito dall'art. 1, lett. n), d.lg. 14/9/2012 n. 160, pubblicato in G.U. 18/9/2012, e in vigore dal 3/10/2012. Il testo previgente così disponeva: «Al procedimento si applicano gli articoli 55, commi da 2 a 10, 56 e 57».

**99. Deferimento all'adunanza plenaria** [6<sup>3</sup> // 374 CPC.]. – 1. La sezione cui è assegnato il ricorso, se rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo o possa dare luogo a **contrasti giurisprudenziali**, con ordinanza emanata su richiesta delle parti o d'ufficio può rimettere il ricorso all'esame dell'adunanza plenaria. L'adunanza plenaria, qualora ne ravvisi l'opportunità, può restituire gli atti alla sezione (1).

2. Prima della decisione, il presidente del Consiglio di Stato, su richiesta delle parti o d'ufficio, può deferire all'adunanza plenaria qualunque ricorso, per risolvere **questioni di massima di particolare importanza** ovvero per dirimere contrasti giurisprudenziali.

3. Se la sezione cui è assegnato il ricorso ritiene di non condividere un principio di diritto enunciato dall'adunanza plenaria, **rimette** a quest'ultima, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso.

4. L'adunanza plenaria decide l'intera controversia, salvo che ritenga di **enunciare il principio di diritto** e di restituire per il resto il giudizio alla sezione remittente.

5. Se ritiene che la questione è di particolare importanza, l'adunanza plenaria può comunque enunciare il **principio di diritto nell'interesse della legge anche quando dichiara il ricorso irricevibile, inammissibile o improcedibile, ovvero l'estinzione del giudizio**. In tali casi, la pronuncia dell'adunanza plenaria non ha effetto sul provvedimento impugnato [363 CPC.] (2).

(1) L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 1, lett. o), d.lg.

14/9/2012, n. 160, pubblicato in G.U. 18/9/2012, e in vigore dal 3/10/2012.

(2) Le parole "sul provvedimento impugnato" hanno sostituito le parole "sulla sentenza impugnata" in virtù dell'art. 1 del d.lg. n. 195/2011, decreto correttivo del CPA., pubblicato in GURI 23/11/2011 e in vigore dall'8/12/2011.

## TITOLO II APPELLO

**100. Appellabilità delle sentenze dei tribunali amministrativi regionali.** – 1. Avverso le sentenze dei tribunali amministrativi regionali è ammesso appello al Consiglio di Stato, ferma restando la competenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana per gli appelli proposti contro le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia.

**101. Contenuto del ricorso in appello.** – 1. Il ricorso in appello deve contenere l'indicazione del ricorrente, del difensore, delle parti nei confronti delle quali è proposta l'impugnazione, della sentenza che si impugna, nonché l'esposizione sommaria dei fatti, le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata, le conclusioni, la sottoscrizione del ricorrente se sta in giudizio personalmente ai sensi dell'articolo 22, comma 3 (1), oppure del difensore con indicazione, in questo caso, della procura speciale rilasciata anche unitamente a quella per il giudizio di primo grado [3<sup>2</sup>].

2. Si intendono rinunciate le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado, che non siano state espressamente riproposte nell'atto di appello o, per le parti diverse dall'appellante, con memoria depositata a pena di decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio [9, 46 // 329 CPC.].

(1) L'inciso "se sta in giudizio personalmente, ai sensi dell'art. 22, co. 3" è stato aggiunto dall'art. 1 del d.lg. n. 195/2011, decreto correttivo del CPA., pubblicato in GURI 23/11/2011 e in vigore dall'8/12/2011.

**102. Legittimazione a proporre l'appello.** – 1. Possono proporre appello le parti fra le quali è stata pronunciata la sentenza di primo grado.

2. L'interventore può proporre appello soltanto se titolare di una posizione giuridica autonoma.

**103. Riserva facoltativa di appello.** – 1. Contro le sentenze non definitive è proponibile l'appello ovvero la riserva di appello, con atto notificato entro il termine per l'appello e depositato nei successivi trenta giorni presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale [340 CPC.].

**104. Nuove domande ed eccezioni.** – 1. Nel giudizio di appello non possono essere proposte nuove domande, fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 3, né nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi e gli accessori maturati

dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni subiti dopo la sentenza stessa [112<sup>3</sup>].

2. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile [345 CPC.].

3. Possono essere proposti motivi aggiunti [43] qualora la parte venga a conoscenza di documenti non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti amministrativi impugnati.

**105. Rimessione al primo giudice.** – 1. Il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado soltanto se è mancato il contraddittorio [2], oppure è stato leso il diritto di difesa di una delle parti, ovvero dichiara la nullità della sentenza, o riforma la sentenza o l'ordinanza che ha declinato la giurisdizione [9] o ha pronunciato sulla competenza [13] o ha dichiarato l'estinzione [84, 85] o la perenzione [81, 82] del giudizio [354 CPC.] (1).

2. Nei giudizi di appello contro i provvedimenti dei tribunali amministrativi regionali che hanno declinato la giurisdizione o la competenza si segue il procedimento in camera di consiglio, di cui all'articolo 87, comma 3 [353 CPC.].

3. Le parti devono riassumere il processo con ricorso notificato nel termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, comunicazione della sentenza o dell'ordinanza (2).

(1) V. art. 30, co. 1 e 2, l. Tar, abrogato da allegato 4 CPA.

• Il riferimento all'ordinanza, oltre che alla sentenza, è stato aggiunto dall'art. 1, lett. p), d.lg. 14/9/2012, n. 160, pubblicato in G.U. 18/9/2012, e in vigore dal 3/10/2012.

(2) V. art. 35, l. Tar, abrogato da allegato 4 CPA.

• Comma così sostituito dall'art. 1, lett. p), d.lg. 14/9/2012 n. 160, pubblicato in G.U. 18/9/2012, e in vigore dal 3/10/2012. Il testo previgente così disponeva: «In ogni caso in cui il Consiglio di Stato annulla la sentenza o l'ordinanza con rinvio della causa al giudice di primo grado, si applica l'articolo 8, comma 2, delle norme di attuazione».

## TITOLO III REVOCAZIONE

**106. Casi di revocazione.** – 1. Salvo quanto previsto dal comma 3, le sentenze dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato sono impugnabili per revocazione, nei casi e nei modi previsti dagli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile (1).

2. La revocazione è proponibile con ricorso dinanzi allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata [5]<sup>n.4</sup>].

3. Contro le sentenze dei tribunali amministrativi regionali la revocazione è ammessa se i motivi non possono essere dedotti con l'appello.

(1) V. art. 36, l. Tar, abrogato da allegato 4 CPA.

**107. Impugnazione della sentenza emessa nel giudizio di revocazione.** – 1. Contro la sentenza emessa nel giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.

2. La sentenza emessa nel giudizio di revocazione non può essere impugnata per revocazione.

## TITOLO IV

### OPPOSIZIONE DI TERZO

**108. Casi di opposizione di terzo [404 ss. CPC].** – 1. Un terzo può fare opposizione contro una sentenza del tribunale amministrativo regionale o del Consiglio di Stato pronunciata tra altri soggetti, **ancorché passata in giudicato** [2909 CC. // 324 CPC.], quando pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi (1).

2. Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando questa sia effetto di dolo o collusione a loro danno.

(1) V. art. 28, l. Tar, abrogato da allegato 4 CPA.

• L'inciso " , titolare di una posizione autonoma e incompatibile," è stato soppresso dall'art. 1 del d.lg. n. 195/2011, decreto correttivo del CPA., pubblicato in GURI 23/11/2011 e in vigore dall'8/12/2011.

**109. Competenza.** – 1. L'opposizione di terzo è proposta davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, salvo il caso di cui al comma 2.

2. Se è proposto appello contro la sentenza di primo grado, il terzo deve introdurre la domanda di cui all'articolo 108 intervenendo nel giudizio di appello. Se l'opposizione di terzo è già stata proposta al giudice di primo grado, questo la dichiara improcedibile e, se l'opponente non vi ha ancora provveduto, fissa un termine per l'intervento nel giudizio di appello, ai sensi del periodo precedente.

## TITOLO V

### RICORSO PER CASSAZIONE

**110. Motivi di ricorso.** – 1. Il ricorso per cassazione è ammesso contro le sentenze del Consiglio di Stato per i soli motivi inerenti alla giurisdizione [111<sup>8 Cost.</sup>] (1).

(1) V. art. 36, l. Tar, abrogato da allegato 4 CPA.

**111. Sospensione della sentenza.** – 1. Il Consiglio di Stato, se richiesto con istanza previamente notificata alle altre parti, in caso di eccezionale gravità ed urgenza, può sospendere gli effetti della sentenza impugnata e disporre le altre opportune misure cautelari. Al procedimento si applicano gli articoli 55, commi 2, 5, 6 e 7, e 56, commi 1, primo periodo, 2, 3, 4 e 5. Copia dell'ordinanza è trasmessa alla cancelleria della Corte di cassazione (1).

(1) L'art. 111 è stato così sostituito dall'art. 1 del d.lg. n.

195/2011, decreto correttivo del CPA., pubblicato in GURI 23/11/2011 e in vigore dall'8/12/2011. Il testo previgente disponeva: «Il Consiglio di Stato su istanza di parte, in caso di eccezionale gravità ed urgenza, può sospendere gli effetti della sentenza impugnata e disporre le altre opportune misure cautelari».

• L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 1, lett. q), d.lg. 14/9/2012, n. 160, pubblicato in G.U. 18/9/2012, e in vigore dal 3/10/2012.

## LIBRO QUARTO

### OTTEMPERANZA E RITI SPECIALI

#### TITOLO I

### GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

**112. Disposizioni generali sul giudizio di ottemperanza** [1, 34<sup>1, lett. e), 4</sup>]. – 1. I provvedimenti del giudice amministrativo **devono** essere eseguiti dalla pubblica amministrazione [88<sup>2, lett. f)</sup>] e dalle altre parti.

2. L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione:

a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato [8, 34 // 2909 CC. // 324 CPC.];

b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo [7<sup>8</sup> // 282 CPC.] (1);

c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse **equiparati del giudice ordinario**, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato;

d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione (2);

e) dei **lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili** al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato [824-bis, 825 CPC.].

3. Può essere proposta, anche in **unico grado** dinanzi al giudice dell'ottemperanza, azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza [104<sup>1</sup>], nonché azione di risarcimento dei danni connessi **all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica**, totale o parziale, del giudicato [1218 CC.] o alla sua violazione o elusione (3).

4. *Nel processo di ottemperanza può essere altresì proposta la connessa domanda risarcitoria di cui all'articolo 30, comma 5, nel termine ivi stabilito. In tal caso il giudizio di ottemperanza si svolge nelle forme, nei modi e nei termini del processo ordinario.\**

5. Il ricorso di cui al presente articolo può essere proposto **anche** al fine di ottenere **chiarimenti** in ordine alle modalità di ottemperanza [613 CPC.].

(1) V. art. 33, ult. co., l. Tar, abrogato da allegato 4 CPA.